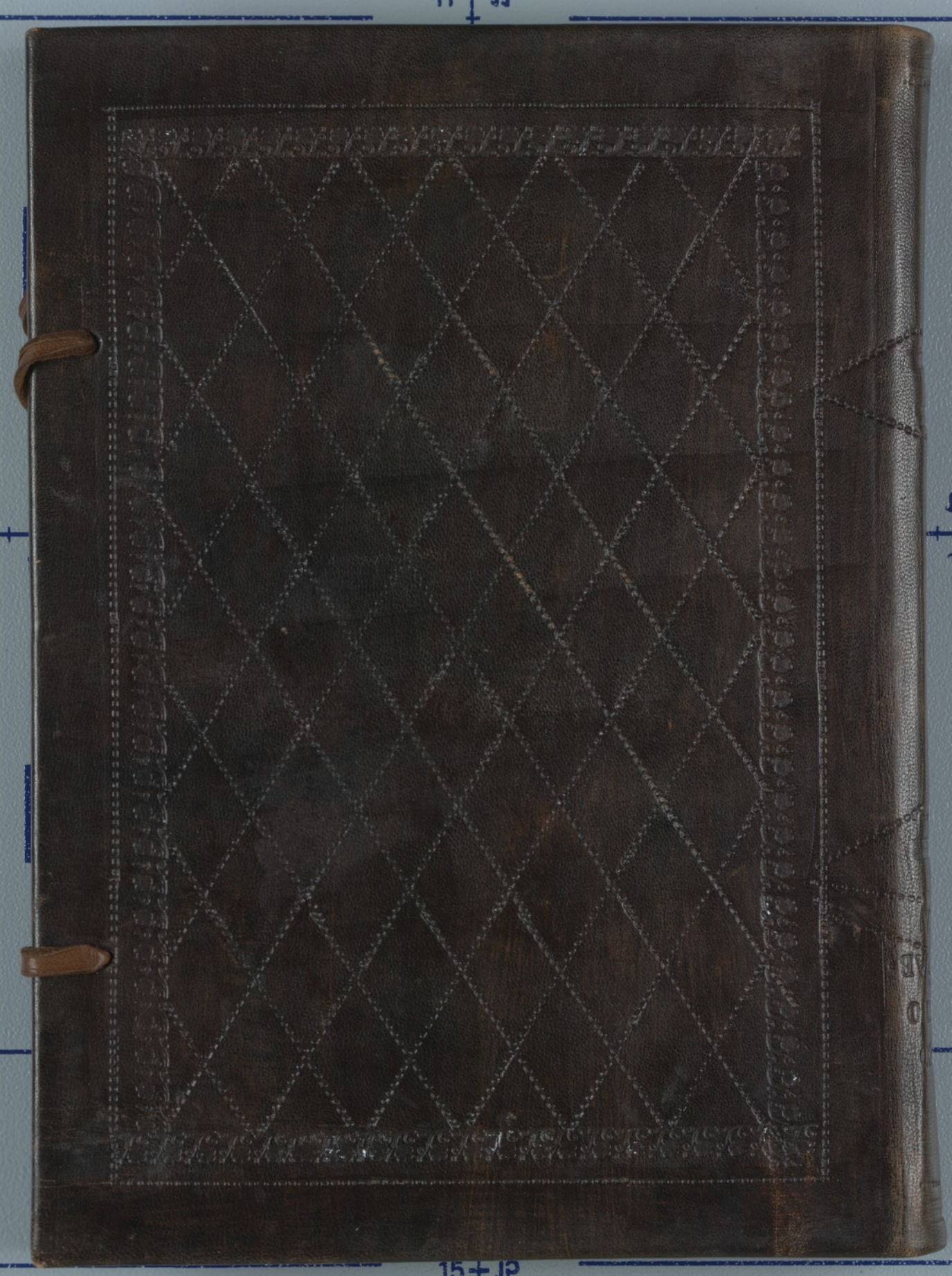

A/A Ie

IV

II.243

II V

III2
1/c

III v

Antico Statuto del Comune di Valfabbrica

TAVOVLA DI QVATO SI COTIENE NE LO STATVTO

ANNO 1000

PRIMO LIBRO

De le feste da guardarsi R.ca 1
del giuramento et off.o del Capitano 2
de la libertà et off.o de li Massari 3
del sindico del comuno 4
de li sumaori 5
de li siani 6
del off.o del Bailo 7
de le spese del comuno 8
di obligarsi per el Comuno 9
de le Depresaghi 10
de recusar la giurisdizione 11
de le sigurtà 12
de li daty de li forestieri 13
de le possessioni d'accatastarsi 14
degli obligati à li pesi personali 15
de li fati del comuno 16
de non ritener libri del comuno 17
del Inuentario del comuno 18
del modo di correggere il Catasto 19
de le spese da pagarsi 20
modo di correggere lo statuto 21

Del articolo de li Massari s. le liti 2 3
Del intrate da pagarsi all'in.o 2 4
Del Inchiò da darsi à lacchi 2 5
De la guardia de la pieve 2 6
Del conseglio 2 7
Del recurso 2 8
Del conseglio del Sauio 2 9
Del attenzioni 3 1
De li segreti 3 1
Del abbongiarle case 3 2
De li denari del Comuno 3 3
De le spese da refarsi alcun 3
Del modo di congegarsi con 3
De le possessioni d'accatastarsi 3
Del sindicato del Cap.o 3
De li Massari 3 8
Del Camerlengo 4

LIBRO SECONDO DEL CIVILE

Del luogo di render ragione R.ca 1
Deli giorni feriati 2
Dele citationi civili 3
Dele petitioni senza instrumenti 4
Del esecutione degli instrumenti 5
Del procedere contra li contumaci 6
Deli debiti da conoscersi sumariam.te 7
Deli partiti da farsi in giudicio 8
De quietare il receuto 9
Di sbergar li Principali 10
Deli sequestri 11
Deli luoghi Pij 12
Deli figli di famiglia et di non 13
Dele doti 14
Deli compromessi 15
De contratti de le donne 16
De le diuisioni, et da dividersi 17
De la prescrittione de dieci anni 18
Degli operali 19
Dei salarij 20
Di procedere contra li prestieri 21
Deli lodi, et sententie 22
Deli denari prestiti nel gioco 23
Di addimandare il debito pagato 24
Di comprar le ragioni altrui 25
Dela ragion da fortificar le 26
Deli salarij nelle cause civili 27

LIBRO TERZO DE LI MALEFITII

De li malefitij da vedersi pil Cap.o R.a 1
De le citationi de li malefitij 2
De la Pace e malefitij conferati 3
De la Bastemmia 4
De Bastemmiare gli officiali 5
Di dar un arme e senza 6
De pigliar perli capelli 7
D'andar co l'arme e senza 8
De le parole ingiuriose 9
De far confessarli delitti 10
Del Appellationi 11
Di procedere di simile à simile 12
Di canarli termini 13
Di parare 14
Di commetter fraude nel officio 15
Del turbar possessioni 16
D'eseguir condemnationi 17
Osservarle pace 18
[illegible] 19
[illegible] 20
Di toglier legne, e sassi del comune 21
De rotti di propria autorità 22
Deli testimonij falsi 23
Di sagriffiar gli offici 24
De le reti, e cappanni 25
De non pigliar le segurtà 26
Di stenger li lanerotti perli Poni 27
Di recettar banditi 28
Di guastarli capelli d'Agni 29
Di regar il stovaro 30
Di romperla prigione 31
D'occupar le arie publiche 32
D'annodar gli animali delo 33
De le citationi del malefitio 34
Di uccisser donne carnalmente 35
Di dar aggiuto nelli delitti 36
De le pene duplicate 37
Deli testimonij in criminale 38
Di non procedir con li cognati 39

LIBRO QVARTO DE DANI DATI

De danni dati con bestie R.ta 1
De li polli 2
De dar danno à le possessioni à bestie 3
De dar licenza de li suoi beni 4
De ligar li cani 5
De dar danno à le grande 6
De dar danno à li carbonari 7
De dar danno à li prati et bandite 8
Di dar danno personalmente 9
Di coglier l'uva 10
Di coglier li pomi d'altri 11
D'attraversare 12
Del giuramento à danni dati 13
Di mozzar gl'arboni 14
De togliere le legne 15
Del accusatt. Padrone et lauoratore 16
De derivar l'acqua 17
Del Pergiuro 18
Di coglier le spighe 19
De le pene duplicate de danni dati 20
De dar danno nel canneto 21
Di dar danno al pagliaro 22
Di passar per le possessioni 23
D'ammazzar Palombe 24
Di dar danno pente il Porro 25
Di berger il Porro per li gardini 26
Di resare il porro al pte 27
Di stratar l'officiale 28
De refar li danni dati 29
Di proceder p.a li dani dati 30
Di cavar l'accuse 31
Di torre et mettere il bando d'altri 32

LIBRO QVINTO DELI STRAORDINARII

De uendere il uino R.ca 1
Deli Macellari 2
Deli Fornari 3
Deli necessarij 4
Del andar di notte 5
Di nõ uendere stabile à forestieri 6
Di nõ fauer forno 7
Di far cattiue à le fonti 8
Del mesurare e pesare 9
Di buttar acqua per le fenestre 10
Del giuoco 11
D'vscir per le mura 12
Del Peggiuro 13
D'aggiuntar il Cap.o 14
Di tirar sassi nelli Iardini 15
De non sonar la campana 16
De la uerdenbia 17
Di uender li pegni 18
Delle strade occupate 19
Delli sassi nelli Iardini 20
Vender il uino 21
Di ingombrar li formelli 23
Di riscotter pene et ordenationi 24
De nõ mutar li la uorazoni 26
De recusar il pegno al bando 27
De la rata de Iocca al cap.o del dito 28
De far fenestre nel mur del comuno 29
Di far rumore andi la chiesa 30
Del elemosina gli meno al Plebano 31
Di buttar brettura nelli pozzi 32
D'applicar le pene al comuno 33

Fabello

4v

IN NOMINE DOMINI AMEN

Humanum genus omni simplicitate vestitum creavit omnipotens
Deus conspirans vitæ spiraculum coronans gloriæ diademate, eo
subjiciens cuncta quæ erant, et quasi per omnia ipsum compa-
ravit Angelicæ Creaturæ iuxta propheticam linguam minuisti
eum paulo minus ab Angelis sed diabolica fraude deceptum
suis annuens votis prorupit ad vitam, Unde omnia crimina orta
sunt scilicet transgressionis propositum phasmatis quæ exercuerunt
intantum q. nisi frena legalia viverent efficerentur Belluæ si-
mile sequens proprium appetitum, Ea propter Nos Baldus scotivol
excelsum et [illegible] Sanctæ Sedis Parentij et Hadrianus Bonis
statutarij electi positi et specialiter vocati, à Generali consilio
Communis dictæ Vallfabricæ super innovatione statutorum et
legum Municipalium ipsius Communis Serenissimi Principis
Justiniani modum et initium assumentes (HDISI) more
repetito, et ad ipsius et suæ Matris Virginis Mariæ et Beatæ
ac Apostolorum Petri et Paulli, et omnium Sanctorum et Sanctæ
Totius Ecclesiæ Curiæ, laudem honorem et reverentiam, et ad honorem
[illegible] et exaltationem Illmi et Exmi Dni Guidibaldi Ducis

ad Ducis et Patroni dicti c. et ad honorem et pacificum status dicti c.di Communis et Populi et specialium eiusdem personarum. Volentes varias hominum voluntates refrenare has infra scriptas leges duximus ordinandas mandantes auctoritatis forum sortientibus quibuscumque Communis et Populi d. c.di Valtabrice inviolabiliter observandas.

DE LE FESTE DA GUARDARSI R.d 1.

Perciò hanno debisogno di pena quelli che dubitano che l'omnipotente Iddio debba esser honorato però per questa venerabile legge statuimo che le sono scritte feste da tutti si debbano guardare et in quelle nò fare ne esercitare alcuna sorte di lavoro cioè la festa de la gloriosa natività del nostro sig.re Iesu Christo, s.to Stefano, s.to Giovanni, gli Innocenti le Domenicate, s.to Tomasso s.to Silvestro, la festa de la Circuncisione, l'Epifania la conversione di s.to Paolo, s.to Antonio maggiore, tutte le feste de la Gloriosa Vergine Maria, il Venerdì santo la Pasqua de la resurrezione del sig.re con doi giorni seguenti, la festa di s.to Giovanni in Barisa Maria Madalena s.to Lorenzo, s.to Rocco la festa de tutti santi santa Caterina tutti li venerdì del Mese di Maggio sebostiano il giorno nel qual si celebra l'offitio di Christo, la festa di s.to Giosepo, et tutte e

feste che debbono guardarsi secondo il precetto de la santa Romana Chiesa, et quelli che contrafaranno cascheranno in pena di cinq soldi da pagarsi al camerlengo di detto Castello senza diminuzione alcuna aggiungendo che le altre feste che debbono esser guardate si faccino bandire per il Bando Publico di detto Commune nei luoghi soliti et se no saranno bandite l'accusato et denunciato no sia tenuto a pagare pena alcuna

DEL GIURAMENTO et OFFITIO DEL CAP.NO R.CA 2

Si statuimo et ordinamo che il Cap.no o altro offitiale di detto Castello auanti che cominci a esercitar detto offitio sia tenuto giurare, et giurando promettere questo statuto et tutte le cose che in esso si contengono inuiolabilmente osseruare, sotto le pene in esso contenute il qual giuramento gli se debba dare in questo modo cioè Ch'abbia ad essere reuerente del onnipotente Iddio et de la gloriosa uergine Maria sua Madre, et de li beati Apostoli Pietro et Paolo, et di tutti li santi et sante de la Corte Celeste, et a honore et stato del Ill.mo et Eccell.mo S. Duca detto Duca et Patrone di detto Castello, et al Pacifico stato et honore di detto Castello et huomini di esso. Poi capitano giurare di fare il detto offitio bene prudente et diligentemente et con buona fede et senza fraude esercitare il detto

secondo la forma et tenore del presente statuto. Et per il prefato
Ill.mo et Eccell.mo S. Duca, et Padron nro generoso, il detto
Castello, con terra, et huomini, in pace, et buono stato, tenere defen-
dere et conservare, et senza differenza à tutti administrar
giustitia, et specialmente, alle Vedove, orfanelli, Pupilli, et altre
miserabile persone. Et che sij tenuto, et debbi no partirsi
ne allontanarsi, dal detto suo officio senza expressa licentia
licenza de la maggior parte de Massari del Comun di detto Castello
al Tempo existenti, sotto pena di dieci libre de danari per ciascuna
volta che contra farai, et in tutto il tempo del suo officio, tenere
et havere un officiale che vada cercando per danni dati, Il qua-
le officiale ogni giorno sia tenuto ad andare à la cerca à questo
effetto per il territorio de detto Castello, et quelli che troverà che
habino danno, et colpabili et che contra faranno al presente
statuto sij detta pena de le pene convenienti sotto pena di
cinque libre di danari per ciascheduna volta che contra fa-
cerà che da qualche legitima causa no fosse impedito.
Che detto capno sij tenuto et debbi far un libro autentico
co, nel quale sij tenuto à scrivere tutti, et singuli at-
tati, civili, et criminali, secuse, seruitori, inquisi-
tioni, danni dati, colte et dati

straordinarie da imporsi nel tuo tempo, et ancora con tu-
gli adunanzi et cõgregationi generali, et speciali et tutte
le altre cose che si contengono al tuo officio et relassare
il detto tuo libro ben composto ordinato et publicato in fine
del detto tuo officio al detto Communo, senza pagamento o
mercede alcuna, sotto pena di cinquanta lire di denari, da
ritenersi di fatto del tuo salario, ogni volta che data sarà
contra fatto et debbi ancora sotto la medesima pena re-
lassare in fide del detto tuo officio tutte le altre scritture, et
filza delle lettere pervenute alle tue mani et al detto Co-
muno et altre persone che s'aspettasse sij tenuto ancora à la fine
del detto tuo officio stare à sindicato, dinanzi ali sindici da
deputarsi per il detto Communo per giorni continui, et delle
cose per te fatte et administrate render piena ragione dã-
do idonee securtà in mano delli preti sindici di star à ra-
gione, et pagar quanto sarà sindicato secondo sarai condã-
nato. Et ancora sij tenuto ristorare tutti li dazij imposizioni
tanto ordinarie quanto straordinarie che s'imporranno nel tuo te-
po sotto pena di xx. libre de denari. Et per vigore del tuo
officio et per autorità del presente statuto, ti sia lecito li-
[illegible] osservare et procedere in tutti, et singoli

Ma li delitij, excessi, et delitti, et in tutti, et singoli Processi, et cause criminali, et civili, et danni dati, et in tutte, et singole cose spettante, et pertinente in qual si voglia modo al officio del suo capitaniato, et s.ra tutti, et singoli Processi, tanto civili, quanto criminali, dare, et promulgare sentenze assolutorie, et condenatorie, et interporre la sua, et parimente del detto Commune autorità, et decreto in tutte, et singole cose, esempi emancipationi tutele, cure et ogni altra cosa che ricercasse la autorità, ò decreto del Giudice non ostante che di ragion nò possa esser ale.o Stat.o et tutte, et singole cose fatte, gesta, ordinate, operate, et eseguite, in qual si voglia modo et dove si sia per le Capitano Antedetto per bono del Ill.mo et Eccell.mo S.r Duca G.o per utilità bono, et tranquillo stato del Commune di detto Castello, et del suo officio, vaglino et debino pleno iure non ostante cosa ale.a incontrario. Aggiongendo che per il legame del suo giuramento dato, et sotto di dieci libre sij tenuto et debbi, ad ogni richiesta e costa de li S.ri Massari che per tal tempo ui saranno, sindare, et [illegible] Giudici li delitori del Commune per qual si voglia causa [illegible] detti S.ri Massari declinati et da declinarsi, nominati da nominarsi, et così retenuto et ad [illegible]

ne relassarli, che prima nõ habbino fatto et adempito tutto
ello, che devono fare et adempire al detto Communo et simil
mente tengere, et retiner tutti elli inobedienti a li comãda
menti de li detti Sr. Massari, et elli nõ relassare senza licẽtia
delli prefati Sr. Massari, et sinede nõ sarà pagando la pena
di dispiatto cõmandamento la qual pena ex nunc decrea
mano esser per ciascheduna inobedienza, et per ciascheduna
volta cinq libre de denari defatto da pagarsi al Camerlengo
di detto Communo, senza alõ processo et postpostha in ciò ogni sol
lennità di ragione. altro capto non obstante.

DELLA LIBERTÀ ET OFFITIO DE MASSARI. Rcta 3

Et statuimo et ordinamo che il Capo et Officiale del Commun
del Castel di Val Fabrica, et tutti li altri homini, et Persone
del detto Castello et suo distretto et in esso habitanti, siino tenuti
et obligati in tutto et per tutto obedire à li Massari del Com
mun di detto Castello, in ello che tornasse utile honore pacifico
vivere et cõmodo di detto Communo, et speciali persone, et in ciò
ogni uno come di Sa. sia tenuto obedire à li lor cõmãdamenti et
ello che nelle predette cose ò in alcuna di esse converà fare sia
condennato in pena di dieci libre per ciascheduna volta. Et che
li Capitano ò suo officiale nõ possa in modo alcuno in

cedere contra li Massari predetti, ò alcuno di essi durante il loro of-
7 fitio, mà essi Massari per autorità del presente capitolo, possino
secondo che à essi parerà esser bisogno procedere contra detti
officiali, e contra ogni altra persona di qual si voglia condi-
tione che in qualche cosa havesse errato ò commesso delitto
alcuno, et ritrovandosi colpevoli, punirli, e condennarli se-
condo sarà di ragione. Possino ancora detti Massari
per il pacifico stato del Ill.mo et Eccell.mo S. Duca G.o, et
del detto Commune sendo licenza del Podestà congregar
adunanza di quelli consiglieri dove à essi parerà et
gli ordinaranno, et le determinationi fatte per detti Ill.
consiglieri, et Massari vaglino et tengino, come iure
per autorità del presente capito. pure le tendano, di buone
dignità e comodo, et pacifico stato, et utilità del detto
Ill.mo S. Duca, et del detto Commune, et che non sia con-
trario alla forma del presente statuto et capi in esso
contenti, Volemo che detti che nessuno delli predetti Ill.
possa contrario alcuno ne far contrarie, ne essi poten
contrarii da alcuno durante il loro officio, et gli che
farà contra di essi sia ragione di pretenti
et ciascheduno di essi Massari officio

cede, et lor salario per ciascheduno di essi debba saver ne libre di danari, il qual offitio del Massaricato dari, et dazar debba solamente per tre mesi, et questo capito et tutte le cose che in esso si contengono, sieno precise, et necessarie si debbano intendere, in ciascheduna parte di esso ignorate per alcun modo non potrir esser prosperi, relenti ma se cassi in modo alcuno non ostante altro capito in contrario a questo.

DEL SINDICO DEL CONSIGLIO. R.ta 4

Et statuimo, et ordinamo che per li Massari, et generale ò special consiglio del commun del detto Castello, si elegga, e constituisca un buono, et sufficiente sindico del detto communo, il qual possa adimandar, et ricuperare per il detto communo, le cose possessioni, et beni di detto communo. da ciascheduno, che detenesse, et indebitamente tenesse, le cose, et beni medesimi, et che intentare il Capo. del detto Castello. possa, et debba conoscere, et in esse sommariamente procedere, posposta ogni solennità di ragione, et del statuto. seconda parte al detto Capitano il qual sindico al tempo del sindicato del detto capitano del detto Castello produca dirende, e li sindi [illegible] di esso [illegible] il conto de le cose ò mette [illegible] [illegible] cetaccia, quale si parta [illegible]

DELLI STIMATORI

Et statuimo et ordinamo che di tre mesi in tre mesi, si debbiano fare et creare dui stimatori, i quali debbino à esser avanti del Bottolo insieme con la Pallotta del officio de Massari, et de lo sindico i quali siano chiamati stimatori de danni dati, i quali à termine et petitione di che gli addimandarà, debbiano andare vedere et estimare, tutti et singoli danni dati personalmente et con bestie. essi detti stimatori fà il termine di tre giorni, cominciando dalla richiesta non andarano et non estimaranno, cascino in pena di dieci tari per ciascheduno et ciascuna volta, eccetto no fosse da legitima causa impediti, i quali stimatori debbino perder mercede da quello chi sarà patrone del danno et per ciascuno stima un tallo. Aggiongendo che nel tempo del taglier de grani, per l'absentia di detti estimatori, oper altra legitima causa fosse impediti, ò che no ui potessero essere in quel caso il Capitano et Massari del detto Castello, possino elegere et deputare dui altri Homini in luogo de detti stimatori à far dette stime, ò ueramente si ricorra à quello, i Dani patito il danno, per dui mercatori stimare il suo danno ò per due altre Homini persone quali siano di giusta mano di essi ingegni dicano et

DE VIARIIS Rca. 6.

Item statuimo et ordinamo che per general consegho del Comun del detto Castello, s'eleggano quattro boni homini a visitare le vie publiche et vicinale del Comun et delli huomini del detto Castello, i quali visitori debbano giurare l'officio loro bene, con buona fede sollicitamente et legalmente fare et operare, et terminare le vie predette, le quali il Cap.no de detto Castello sia tenuto fra otto giorni dopo la termination fatta de le dette strade per li detti Viarij farle rassettare et ridurre nel pristino stato, il che si debba fare senza manco ogni anno del mese di maggio, et ciascuna via commune debba esser di piedi cinq et le vie vicinale siano di piedi tre, et più, et meno secondo parrà a detti Revisori et se alcuno sperettarà li precetti fatti per il detto Cap.no s.a di rassettar dette strade sia tenuto in pene di pena pagar al detto Comuno cinq lire di danari, et il Cap.no g.le sia tenuto con medi.a esequir le predette cose, et punire li delinquenti con pena di diecalibre nel tempo del suo sindicato, da ritenerse et applicarsi al Communo.

DEL OFFITIO DEL BALIO Rca. 7

Item statuimo et ordinamo che il Balio eletto per il Commun de Castello giure ne a giorno giurato et debba à ritenere

geli d'Iddio l'officio del suo Baliato, bene, puramente, sollicitamente et legalmente, et senza frande fare et esercitare, et tutte le citationi, et relationi commissioni et termini in civile et criminale con buona fede referire. Il qual Bailo debba havere per ciascheduna citatione dentro il Castello sei denari, et se sarà di fuora dodici denari per un miglio, et da un miglio in su dui soldi, et mezo per ciascun miglio, et in ogni negotio et occorrenza, spettante et pertinente al detto Cap.no et Comman del detto Castello, debba far citationi, relationi precetti, et mandati secondo gli sarà imposti senza alcun salario et cuoco quello che sarà di quanto è deo ingerire o deo fare. et in oltre sia tenuto il detto Bailo, quanto gli sarà detto in segreto a nessuno revelarlo. et li peggi che pervenirà à le sue mani, di quali si voglia, et per qualsi sia causa et per qualunque modo, in quel giorno medemo o nel seguente sia obligato à darli et consegnarli in mano del Commendador del detto Comune. à la pena de venti soldi per ciascheduna volta che da esso sarà contrafatto. Aggiongendo che se detto Bailo in suo officio sarà negligente, et ricusarà di fare quanto li sarà imposto da gli officiali et Maggiori del detto Castello, sia dannato per ciascuna volta in venti soldi et similmente in pena di quanto [illegible]

zione falsa. Il qual Dazio per uno salario sia dato al camerlengo cinque carlini il mese et sia asserre da tutte le funzioni personali del detto Commune.

De le spese del Castello

Rca 8

Del Castello, et ordinamo che li Massari, et Camerlengo del detto castello, siano tenuti et debbano per un canale di giurazione et sotto la pena di cinquanta soldi per ciascheduno di essi in fine del loro officio far leggere in consiglio generale tutte l'entrate, et spese fatte per il detto Camerlengo per il detto Commune nel officio de li detti massari le quale spese si mettano à partito à bossola, et palloze, cioè sanza da parte, et diminuzione da venti soldi in su, et si debbano ricevere, et approvare nel detto consiglio per le due parte di tutti e che ivi saranno altrimente s'habbino per spese nò legitimamente fatte et s'habbino per nulle, et si provvederà che qualche secta sia per commissione de li Massari, nò sarà approvata indetto consiglio nel modo predetto in tutto, ò in parte. Il Capitano della Rocca, et li detti massari, per commission de quali saranno state fatte dette spese et nò saranno ammesse à ostinarle à li detti Camerlengi, et qto fatto i Sanerranno il loro officio del Massariato per la pena di 60 soldi da dare del lor salario da ciascuno da applicarsi al detto Commune.

DE OBLIGARSI IL COMMUNO. R.ca 9

Et statuimo, et ordinamo, che ciascheduno che provenerà, ò in modo alcuno s'obligherà per il Communo del detto Castello per commissione del Cap.no ò de Mastri, ò del Consiglio generale, ò speciale per qualche evidente utilità del detto Communo; Il Cap.no Mastri, et consiglio generale, et speciale del detto Communo sia tenuto, et debba il detto obligato, dal obligatione prefatta, à spese del detto Communo farlo conservar senza danno, per lo sindico del medesimo Communo à g.no specialmente deputato. à petitione d'esso obligato, et si alcunenze di à li stessi, et in quel luogo ui starano, siano tenuti, et debbano del lor proprio in esso conservar senza danno, il detto per il Communo obligato.

DE LE RAPRESAGLIE CONTRA IL COMMUNO. R.ca 10

Et statuimo, et ordinamo, che se ad alcuna persona, ò al Communo saranno state date, et concesse giuridiche represaglie contra il communo di detto Castel de Valfabria, per occasione d'alcun di detto Castello, il Capitano sia tenuto, * prenger quello per cagione del quale saranno state concesse dette represaglie, et quando et sono, et nel tempo sintano, e dare possesso de suoi beni, per suo creditore.

DE DESVSAR LA GIVRISDITION DE VAL CAS.

Et statuimo, che s'adesso [illegible]

ò nò obedirà al cap.no et official del Communo, ò veramente nò
farà fattioni et opere reali, et personali del detto communo
in Suo ò veramente spenderà pagar dare, colte, et fuochi, ò
veramente recusarà far guardie, ò mute da esso Communo ri-
portate et da imponersi per li adhieto nò possa ne debba esser ne-
cessitato ad esercitare d'altro officio del detto Communo ne sarà
altro officio in detto Communo ne andare ne esser mandato per
imbasciata alcuna del detto Communo et nò dinero si alcuno
mele cose predette contra fare, defaro sia posito dal capitano
detto in dieci libre de danari sorda altra esecutione ne seguì
gendo che se alcuno sarà cracto à dar danno con bestie ò senza
ne i beni di detto che quanto di sia recusarà di fare nò sia te-
nuto à pena nessuna. Et che li cap.i et Massari detti, ò cias-
cheduno di essi nò possano ne debbino che i predetti recusanti
entrino nel Palazzo del detto Communo ne che à essi si mostri
scritto ò altra scrittura ò atti, del detto communo, ne di ciò
farsi alcuna copia ne parte consegnare, ò dire nel consiglio: et
se alcuno de detti officiali ne le cose predette ò in alcuna di
esse contra farà sia condannato al detto Communo in cento
libre di pena non ostante che detti recusanti, ò recusanze
[illegible] detto statuto parlando de li

settuagenarij Gabbino Gabbi analcuna inimicità ò discordia de le offese predette et fattioni et q.to capitolo hà preso et precisamente s'intenda, intendersi sua parte, nò ostante à questo qualsiasi altro capitolo.

DELLE SICURTÀ R.CA 12

Statuimo ancora et ordinamo che se alcuno sarà qualche Inimico suspetto, et addimandarà sicurtà al Podestà et Massari del detto Castello che in quel tempo saranno, che per quel suo Inimico gli debbano darle segurtà per sepurtà sua, il Podestà e Massari predetti siano tenuti et debbano immediatamente et da loro senza per dessi suoi inviati à darle segurtà idonee l'uno al altro et l'altro al uno in forma di nò l'offendere ne in persona ne nelli beni sotto quelle pene et à essi parranno convenienti et necessarie sa le quali il Cas.no et Massari Gabbino siano auttorizzati à

DE LI DANNI DE LI FORESTIERI R.CA 13

Et statuimo et ordinamo che ui sia che un Forestiero di qualsiasi condizione o stato, Gabbi ò sia per danno alcuna persone, ò pecori di Dorsa nel Territorio et distretto del Castello Valdabbia sia tenuto et debba hà il termine alcuno dal detto Comune, o per bandimento del detto Comune danno gli altri Territorij [illegible]

gli dazij, et colte per il detto Commune imposte, et da imporsi sotto qualsiseri et esecutioni che gl'è le sue mente di ordine et decreto del detto Commune saranno ordinate, et bandite, acciò tutte date, et colte no rimanghino inesatte, ma che con effetto si paghino, li Officiali et Cap.ni del detto Castello sia tenuto, et debba, con il stinendo del pignatenno, et à pena di diecilibre di danari da applicarsi al Commune de detto Castello, sbrigare, et incarcerare debbano et tenti siano li detti Gastaldi, o persone et lavoratori de dette possessioni et pelli di terra defatto summariamente realmente et personalmente, à pagare le date et colte pretate, sequestrando et ritenendo li frutti de le medeme possessioni, et altre cose esegui-te secondo à chi pare necessario, et espediente per effettual pagamento delli detti date, aggiungendo che nessuno del detto Castello, ò non habitante in esso possa i detti lavoratori al non pagato di terra, ò possessioni di gastaldi, ò nessuno che non fosse soggetto à la giurisdizione del detto Castello senza licenza espressa del detto Commune, et si alcuno ardirà in tale alcuna de le predette, perdia il Commune per ciascuna volta cinque lodi di danari, et no di manco sia tenuto e debba e li gastaldi debbano, no ostante à q.to altro ca-

sto statuimo et ordinamo che ciascheduno che sarà del detto Castello, et detti suoi di detto Castello, alcuna possessione, o pezzo di terra, che nò fosse accatastata et allibrata nel catasto comune sia tenuto, et debba fra il termine di quindici giorni dopo il bando fatto per parte del Podestà del detto Castello, accatastare et nel suo catasto far porre, sotto la pena di quaranta soldi, da applicarsi detti al detto Comune, et acciò di qto restano poto prescender ignoranza, il Cap.no del detto Castello nel principio del suo officio cioè fra dieci giorni dopo che sarà preso l'officio, sia tenuto far bandire per il Banditore pubblico del detto Comune. * che ciascheduno che alcuna possessione ò pezzo di terra, che nò fosse accatastata, et allibrata, debba quella accatastare, et allibrare nel catasto del comune di detto Castello fra quindici giorni sotto la pena che li parrà esser conveniendo, et li detti Cap.ni sole prendere sarà neglegente, ò contra fra castelli in pena di cinq. ~~scudi~~ ducati. Aggiongendo che nessuno del detto Castello possa ne ad alcuno di essi sia lecito vendere nel suo ~~alcuna~~ possessione ò pezzo di terra alcuno se le à che non sia giudicatione, non ostante che detto loro si possedi senza giusto titolo per spazio di 30, 40 et 50 anni e che di cinq. libre generalmente che vale la

al Commun del detto Castello. et quello che la terra medesima pretenderà et debba far il termine che à lui dal detto Capitano sarà stato assignato sotto la detta pena debber cassar la sua petitione, et se no di detta essere del suo carico; et nel caso del suo Padrone appellare, et seguire, et il Capitano debba à detto tore, li quali sia obligato mandar cessare, et non poder et se non sia obligato li infrigerli la pena predetta.

DE GLI OBLIGATI. & li Pchi Pedi sostati R.ca 15

Statuimo et ordinamo che ciascuno che habbia pertinente del Castel di Val fabrica case, grotte, ò aggregate, et che innanzi essa Banera, sia tenuto et debba far nel detto Castello dette, et singole gravezze reale et personale per le cose che ivi Banerarno et possederanno, si come fanno gli altri huomini et persone del detto Castello sotto pena contenta nello statuto del Comuno del detto Castello, parlando di q.to

DE FATTI DEL COMUNO. R.ca 16.

Statuimo et ordinamo che ogni huomo atto, et idoneo à far li suoi pareri et debba à detti li fatti del comuno sotto pena di soldi X.

De sos ministeri lib. del Comune R.ca 17

Item statuimo et ordinamo che ne il Cap.no ne alcun altro officiale del detto Castello possa ne debba apresso di se tenere alcun libro del Communo ne alcun altra scrittura pertinente à detto communo, senò quelli che li si tenessero, ò assignassero per li Massari del detto Castello, de la qual consignatione si ne faccia scrittura et confessione per mano del S.ta detto cap.no et si ponga et si serra nel libro del Commune. i quai libri ò scritture il detto Cap.no et suo officiale, si tenano, intese vederle, et revisitarle, al detto Communo ò ver massari, che in quel tempo saranno, ad instantia et requisition loro, sui integri, et come di S.ta intesi et si ale cose predette contra verranno, ò altrimente faranno di quanto è detto. Il predetto Cap.no et officiale paghi in nome di pena al detto Communo libre ventiqing de danari da ritenersi dal suo salario

Del Inventario del Comuno R.ca 18

Item statuimo et ordinamo che di tutte, et singole cose, et massaritie che sono, ò sanno nel Palatio del Communo de detto Ca.o quelle che si consignanno al cap.no ò suo officiale de quelle cose si debba fare per il detto cap.no ò suo inventario le quali uno ne ritenga apresso di se l'altro lo dia in mano de lo Fiscale

i quali offi.ri finito il loro officio siano tenuti, et debbano secondo
il tenore di detto inventario renderlo, à detti Massari insieme
insieme piena ragione, et restituir tutto quello che fosse pervenuto
à le lor mani descritta, et annotato in detto Inventario, nelli detti officiali potteno esser abbrusciati; si prima
non haverano preso loro conto, et restituito le cose predette in
essere perciò cosa di loro non fosse stata produtta petitione
alcuna; et se li prefati sindicatori di essi gli assolveranno
de le cose predette, ogni cosa sia di essi al detto Comune
diviene libere de danari. Se per q.to li detti officiali petitione
debbano esser abbrusciati, ne liberati, ne partiti dal detto
Castello, che de le cose predette non habbino preso bon conto
et si havessero preso cosa alcuna contenuta nelli detti Inventarij, gli obligano pagar al detto Comune il doppio
de la cosa presa non ostante quanto sia quanto è q.to ecc.

DEL MODO DI COMPRARE LA PAGLIA Rub. 19.

Statuimo et ordinamo, che in ciascheduno anno si eleggano li Massari, et Consiglieri, che nel tempo saranno
nel loro et locali [illegible] del detto Castello, li quali debbano
[illegible] per il detto Comune, et si in esso
[illegible] siano tenuti [illegible]

et in tal modo si contenti, che il Comune arendato la ne
gnia ò sia dichiarato ma ogni anno nel secondo il suo
contato la parte sua et quello che sarà fatto per essi a seruire
con il cap.no predetto del detto Castello ognhi a terza di

DE LE SPESE DA PAGARSI Rca. 20.

Et statuimo et ordinamo che le spese di detto Castel di Val Ca-
brica che sono al presente et per li tempi saranno, siano
tenuti, et debbano per vinculo di giuramento et sotto la
pena di cento fiorini per ciascuno pagar et far pagare tutte
le spese fatte al tempo loro per il Camerlengo del detto Castello
et per pagar dette spese non ha da saranno le spese del Comune
et si esigere debbano in forma una data et quella far riscotere dal
Cap.no del detto Castello di modo che il Comune non rimanga
incaricato nel usare, et se il detto capitano usarà negligenza
nel riscuotere dette date in forma, sia condennato in fiorini
di cento al tempo del suo sindicato, si debba senza mezzo
per lo sindico condennare.

DEL MODO DE CORREGERE LO STATVTO. Rca. 21

Et statuimo et ordinamo che quando si trattasse della correzione
o reformatione del detto Statuto, che correzione o reformatione
si nel consiglio generale, si debba [illegible]

congregato. almeno per bilancia parentesi sarà indetto un consiglio
nel quale si sarà concluso si ponghino, e siano obbligati li consiglieri
à congregarsi dentro sei mesi. oltre con li stessi, acciò che li
statutarij essi debbi la sua iniquità, e rimangino assolti la
sentenza. acciò sia meno si debbano al fine ad inventare
ordinando, che tutti li ufficij, de li statuti, et li aggiunte di esso per essi statutarij, ò statuti dette in essi si debbano
nel consiglio generale di esso comune. e si quale le cose
dello statuto medesimo almeno per due per li due
mesi no sarà approvato, in esso consiglio essi statuti, e
conformati no si debbano inserire, e porre nel volume
di detto statuto. ma in due canalette, et cassette, et
non siano di valore, ed efficacia alcuna, e li statuti
del modo medesimo, e sarà approbate in essi consigli
in modo, e per modo, che non possino essere, stato,
ò sia.

DELLI VICARIALI. Rca. 22.

Si statuisce, ordina, e vole che essendo che non sia la strada, e
luogo di andare à piazza, ò ora pericolosa, e per la
quale possi andare le carrozze, e bestiame

vender à quello che nò sia ben competente prezzo La qual via
sia, et esser debbia di larghezza di doi piedi di pertica
et nò maggiore, et li detti sia tenuto et detta stringer detto
vicino à render detta strada à quello che la dimanda La
qual via et andito sia in luogo manco dannoso et meno agi
frande, et l'estimazione di detta strada s'habbia da fare
in doi vicini al luogo, alla stima de quali debbano
dette parti consentire sotto pena di cinq libre ½ per
ciascuna parte che nò consentirà

DI ANB.° DE MASSARI S.ta le LITE. R.ta 23.

Per statuimo et ordinamo. che li Massari et speciali consiglier de
detto Castello. per auvenire del presente tutte et ogni
volta comporre, et accordare tutte et singole differenze, et lite
tanto civili quanto criminali tra qualsivoglia persona del
detto castello secondo che à essi parrà meglio et più
convenevole et giusto. et honesto et ogni concordia composta
et decision fatta per essi voglia et deggia detto Iure
quel comandano che si debba osservare sotto pena di dieci
di denari, et si osservera, che dette lite et differenze
non si possino accordare al loro et in quel modo

del detto Castello sia tenuto cò il mezzo del giuramento sovra
per le predette parte realmente et personalmente à compro
mettere in doi homini da bene, buoni, et legali, et massime
à requisition de la parte che lo dimanda, et se alcuna di esse
parte recusa di compromettere, paghi al comune del detto Castello
carg libre de danari, et nò di meno sia obligato à compromettere, et
ponendo che li detti arbitri et compromissarij sia
essi parti, possino, ma le cose predette addimandar consiglio
opportuno del savio, et consigliarsi à spese de dette parti
le quali parte à pagar dette spese legalmente possino essere
stretti dal detto capitano.

DELL'ENTRATE DA PAGARSI AL CAM° R.CA 2 74

Item statuimo et ordinamo, che tutte, et singole entrate del detto
comune pervenghino et pervenir debbano effettualmente
à le mani del Camerlengo del detto Castello. et nel libro di
esso Camerlengo si debbano scrivere delle quali sia tenuto con
di ma. render piena ragione et li Massari del detto Castello ne
alcuno di essi non possino spendere una alcuna de dette entrate
che prima nò pervenghino effettualmente à le mani del detto
Camerlengo. et nel suo libro si debbano scrivere sotto pena di
libre dieci de danari da pagarsi per ciascuno al detto Ca-

mano, et in simil pena incorrano li Massari, et qualsiseno di detti, ò il Cap.no del detto Castello che riceveranno dette entrate, et denari del comune, et che le metteranno nelle lor mani facendo et usando l'officio del Camerlengo. Et il qual Camerlengo nò possa spendere denari del detto Comune. se nò di commessione et comandamento di li detti Massari sotto pena di cinq lire de denari, et di restituir detti denari.

DEL TORCHIO DA DARSI À LA CHIESA. R.ta 25.

Et statuimo et ordinamo. che ad honore et riverenza del omnipotente Iddio et de la sua Gloriosa Vergine Maria sua Madre, li Massari che saranno per tempo, ogni anno nella festa de la Madonna del Mese d'Agosto. offerire et dar debbano un Cerio di peso di libre di cera per celebratione de le messe, et per solennità de detta festa. et in quel giorno li debbia accendere, et far bane, ne la qual intervenir debba un huom per fuoco con una fiaula accesa di valore almeno di un bolognino, et si alcuno di detto Castello, ò in esso et di fuori habitante nò vi havera presente à detto bane nel modo sopra detto. paghi in nome di pena al detto Comune soldi cinq verso alcuno detentore.

DE LA GVARDIA DE LA PORTA R.CA 20.

Item statuimo et ordinamo che il Cap.no de detto Castello sotto alcuno pretesto ò questo colore nò possa ne debba commandare niente à alcuno che sia di guardia, et per guardiano deputato a la porta del detto Castello. ne di andi remouerlo di detta sua guardia sotto pena di cinq.e libre de danari, da ritenersi del suo salario

DEI CONSEGLIO R.CA 21

Item statuimo et ordinamo che nessuno del detto Castello ò suo distretto nel giorno cioè del conseglio, stare ne dimorare dinanzi la Porta del detto Castello Palatio del Comune sotto pena di cinq.e soldi, et per ciascuna volta che sarà contrafatto. Aggiongendo che se nessuno de detti conseglieri sarà chiamato mentre starà in detto conseglio incorra nella medema pena et parimente, si incorra glo. che lo chiama et similmente, se alcuno uscirà de detto Palatio senza la certa del cap.no

DEI RECORSO R.CA 22

Item statuimo et ordinamo, che se alcuno addimandarà il recorso a detto cap.no ò li superiori per quali si recorsi senza sua defesa sia detto cap.no ca. di detto sia tenuto a uncido

di licentia, che se ne vogliono recurrere à li prefati superiori con termine di tre giorni al meno, et se il Capitano conoscerà caso esser in pena di cento scudi de danari, et in tal pena si condanni al tempo del suo sindicato. et nò di meno quello che si ne verrà recurrere ~~caso esser~~ si possa parti del Palatio. fatta prima diligentia con protestatione di andar à due testimonij, et poi recurrere fra il termine de g.ti tempo à li superiori C.ri

DEL CONSEGLIO DEL SAVIO. R.ca 29.

Et statuimo et ordinamo che si fosse questione ò lite alcuna civile trà gl'huomini de detto Castello, ò suo distretto et alcuna di esse parte si volesse consultar cò il Dottore, et da esso pigliar conseglio, il Cap.no sia tenuto assignarli il termine di cinq.e giorni, et dargli si verrà il termine di cinq.e giorni, et da copia della petitione et degli atti produtti à secto di quello che lo dimanda, condennando sempre spese il vinto al vincente.

DEL ASSENTIONI R.ca 30.

Et statuimo et ordinamo che ne per li merchanti del Contado detto Castello ne per altra persona non possa fare [illegible]

si possa ne debba fare alcuna attentione, ò immunità reale ne
personale in modo alcuno si prima nò sarà deliberato
et ordinato in consiglio generale degli huomini de detto Ca-
stello, et se altrimente sarà fatta ipso iure sia nulla. et nò
dimeno quello che ancora sarà fatto in pena di uenti libre
di danari

DE SEGRETI. Rca 34

Et statuimo et ordinamo che sia alcuna persona del detto Ca-
stello ò in esso et suo distretto habitante sarà stato imposto
et detto alcuna segreto dal Ca.no ò Mastari del detto Castello
debbia ritenerlo in se et nò rivelarlo ad alcuno straniero
de due libre de danari, et delle cose predette non sia tenuto
esser accusato ò il detto di un testimonio, di haverlo
udito. il nome del quale sarà tenuto segreto, et guadagne
la quarta parte della pena

DEL ABRUGIAR DE LE CASE. Rca 35

Et statuimo et ordinamo che se occorrerà che ad alcuno del
detto Castello ò suo distretto s'abrugi la casa, et ibidem
cesi, à quello che gli sarà abrugiata la casa dal comune
di detto Castello sia tenuto di soldi quindici di ma-
nuti cioè libre de danari.

DE DENARI DEL COMVNO. Rca 33

Et statuimo et ordinamo che il Cap.no o altro officiale del detto Castello: nò ardisca ne presume pigliar da persona alcuna quantità nessuna di denari, che se douesse pagare secondo la forma dello statuto presente pagar al Camerlengo del comune sotto la pena di lire libre de danari, ne laquale pena sia condennato ciascuno per ciascheduna volta che contra farà. pagando el cap.no o suo officiale i sopradetti danari

DELLE SPESE DA REFARSI AL COMVNO Rca 34

Et statuimo et ordinamo che se alcuno del detto Castello, o suo distretto: ò nevesse alcun maleficio, debito, ò excesso per il che il Comune potesse qualche spesa, il debia quello tanto refarsi al detto Comune sum gli che per cusa sua havesse spesto et patuto.

DEL MODO DI CONVOCAR IL CONSEGLIO Rca 35

Et statuimo et ordinamo. che il consiglio ordinario de la generale adunanza detto il consiglio del buono stato. che si debia fare in principio di ciascun officio del Castellano, ò uero quelli ricerrerà che il detto consiglio generale per altre occorrenze et necessità del detto Comune, non ecetuati in esso ò sia quelli debiano esser da ne Sindici in sia in buon ordine del detto Castello. li quali con sedeno Pulli [illegible]

un giorno innanzi bandire ne i luoghi soliti, et consueti, et nel giorno seguente debba sonar la campana due volte per buono spatio una volta dal altra, et le cose proposte si mettano a partito come di sopra. et il consiglio speciale, detto il consiglio de uerti, si debba similmente congregare al suono de la campana del Palatio del Communo. cioè che essa campana debba sonare per buono spatio, et in fine del detto suono debbano darsi uenti colpi et tutto quello, che sarà deliberato per il detto consiglio speciale terrano poi di ordine de le cose predette, uaglia, et tenga pieno iure. come si fosse stato per il consiglio generale deliberato, et chi de dei consigli speciali, à le cose proposte non si trouerano presente, et in essi non si manco. eccetto no fosseno impediti da qualche legitima causa. debbano pagare soldi cinque de danari nele mani del camerlengo. del detto Castello.

DE LE POSSESSIONI DI ACCATASTARSI R.ca 36.

Et stabilimo, et ordinamo, che tutte, et singole possessioni, Poderi, campi, Terre, Terreni et beni stabili di qualsiuoglia quantità et qualità, et in qualsiuoglia animali esistenti nel territorio, et distretto del Castel di Val abrica si debbano accatastare nel libro del catasto. del detto Commune

et in quello annotarsi le mezze et libre et mezzani li uera soli, e li contini di modo, che resimanga ogni incerteza, et si conosca li beni di ciascuno, i quali doueni essi auer stati, et alli habitatori siano ritenuti, et siano nel peso del tributo. pagando secondo la qualità et quantità del pagamento da farsi secondo la terminati sin qui il Commune. ò determinarà certi anni, et in tal modo, che le terre et beni predetti, con il peso di tributi si trasferiscino, et si estendano à ciascuna persona, sotto essere, Comune et priuilegiato per qual si uoglia causa, et per qual si uoglia modo ciò fare habile et che sempre in qual si uoglia donation, testamenti, ò in ultima uolontà ò quali ò qual si uoglia causa necessaria et conuentata, etiam pia, il peso de prefati tributi, si giudichi estendersi, et si estenda in le cose dette et pigliandole si possi, che riceuerle, et le riceua sotto questo peso di pagare detto tributo. ne possa per qual si uoglia modo, ò causa, ò pretto qual si uoglia quesito colore, ò sotto alcun pretesto euitare, ò ricusare il pagamento predetto. di modo che li beni prefati si giudichino, siano, et si intendano essere tributarij, come erano ottenuti, acquisti di terra, ò da imporsi dal principio, [illegible]

et questo in ogni miglior modo. li quali beni siano et s'intendano essere specialmente et espressamente obligati al pesso et al pagamento de li prefati tributi di modo che il detto Communo, et quelli e' hanno causa di riscuotere di essi tributi si mettano innanzi à tutti gl'altri debiti, pagamenti, et obligationi, li quali tributi declariamo esser tutto quello, che da esso Communo et da quello, cioè la autorità sarà imposto sotto qualsi voglia nome il quale sia declariamo esser compreso nel appellatione de tributi, et in esso tutte le cose predette hauer luogo. Volendo che nei casi quanto ui dubbij per li giudici si debba far l'interpretationi, i quali beni siano tributarij et, et tributarij fatti ò effetti à quelli voglia, in tutto modo passino.

DE LO SCISIDICATO DEL CAP.no R.ca 37

Et statuimo et ordinamo auto che delle ingiustitie, et atti illeciti, mentre fossi fatti per il Cap.no de detto Castello, et suo officiale, ~~che~~ ciascuno gravato, possa querelare, et provedere à la sua indennità, che per li Massari del communo che saranno in quel tempo, nel fine del officio di detto Cap.no et suo off.le s'eleggino et deputino doi buoni, et homei sindicatori, i quali sindicatori debbano cavare

l'offitio loro diligentemente, accuratamente, et con buona fede, et senza
fraude fare i stipendi dati, et assignati da essi Cap.o et Offitiali
ne le mani de li prefati sindicatori, tutte, et singoli libri, et
scritture, et l'infilda de le lettere, nel tempo del suo offitio
fatte. et tutti gli altri libri, et scritture pervenute à le loro
mani, et spettanti, et pertinenti al Comune de detto Casale
et date due bone sigurtà, che per essi et ciascuno di essi
sarà tenuto star à ragione et pagar quello sarà indicato. Il
detto Cap.o et suo off.le debbano stare à sindicato tre giorni
continui, cioè per ciascheduno di de matina, et sera. nel luo
go de la ragione di nanti ali Cons.i deputati sindicatori
et ciascheduno di essi Cap.o et off.le rendano conto et piena
ragione de le cose administrate per loro. Il quale capitano,
Off.li Cons.i dati detti sindicatori nel ultimo giorno di ragione
cioè di sera de detti tre giorni, debbano esser assolti
condennati secondo sarà di ragione. Aggiongendo
se il detto Cap.no non sarà sindicato in modo nessuno
possa ricevere l'ultima stendenza del suo salario.

DE MASSARI

R.ca 38.

Et statuimo, et ordinamo che li Massari del detto castello
siano tenuti, et debbano dotto tre sarà fuor de

del lor mandato fra il termine di otto giorni immediatamente da seguire assignare et render conto de la lor administratione à li lor successori di tutto quello c'haranno fatto al tempo del lor officio, et si saranno ritrovati dover refare, et restituir qualche cosa, siano tenuti dal Mag.no Sp. astretti à restituirlo et refarlo. et se in detto termine non renderanno ragioni et conti, li detti Massari, et case de lui di essi siano puniti in diece libre de danari, et si li predi lor successori fra il detto termine in far render detti conti saranno negligenti siano in la pena che incorreriano li precessori, et se nò vorranno render conto nò dimeno come li precessori siano tenuti li successori ricercarli i conti

DEL CAMERLENGO. RCA. 439

Et statuimo et ordinamo. che il Camerlengo del Commun di detto Castello. che al presente è, et sarà per il tempo se pre nel fin del suo officio si debba assindicare et render conti et piena ragione et contigner à quelle persone, le quali per li Massari del detto Commun saranno stati eletti à scindicar et à reneder li conti à costoro. de tutte le cose administrate per loro. in qual si voglia modo per il tempo de loro suo officio, à li quali sendici et deputati

usti e detti sia piena licentia; et facultà per autorità del presente
cuto, il detto Camerlengo possa dannare, condannare, secondo gli parrà
esser convenire et ricercherà la qualità del fatto. et
possino, et debbano a nuova ho. sindicatori, tutte, et singole
quantità de danari spese per il detto Camerlengo. oltre
et fuor de la forma del statuto. del Commune. il detto
camerlengo condennar de fatto a dette spese, et le esi
cuisca al detto commune; et essi dicemo de lo sindi
del Commune, il quale sia tenuto come de S.
Il Camerlengo
predetto rendar conto de le cose per esso administrate, et a
le sue mano pervenute di essa inuesta, et li detti auditori
et ricuditori parimente, le cose predette ne alcuna di esse
pieno poniti in dieci libri de danari i quali auditori sollini
per lor salario soldi cinque per ciascuno di essi; et il lor scri
soldi dieci nò ostante a. q. quali se uogli altro statuto.

23 r

DEL LUOGO DI RENDER RAGIONE. R.ta 1

In prima statuimo et ordinamo che il G.no del Castel di Valfabrica debba per vincolo di giuramento et sotto la pena di diece libre de danari da applicarsi al Comun di detto Castello, ogni volta che conta sarà render ragione et fare, et administrar giustitia à tutti et singoli che la dimanderanno dinanzi à lui nella sala del palazzo del detto Comune al solito banco de la ragione tanto nelle cose civili quanto nelle cose criminali esterne, pero che le donne in modo alcuno siano astrette à salir le scale del Palazzo; ma il Podesta et officiale sia tenuto à quelle render et administrar ragione in basse le carceri nella chiesa di . . . . . pena di s.di decinquato per ciascheduno officiale et ogni ciascuna volta che sarà contrafatto. et di contra tal donne si faranno scritture et atti per il G.no G.no ò suo off.le alcune che nel luogo S.ta detto non habbino effetto alcuno, ne pieno di efficacia ò di momento alcuno ma ipso iure siano nulle. et siano di nessuna efficacia ò non momento.

DEI GIORNI FERIATI. R.ta 2

Et statuimo et ordinamo che ne le carceri civili che mentre ne la corte del Comune del detto Castello, et che mentre per le nunzione, tutti li giorni si habbino per feriati, et feriati

piero che sono à essenti nella prima Rubrica del primo libro de presente volume de li statuti, et ancora i giorni de le mezze et de le vendemie i giorni de quali si deputarino per il Consiglio generale del detto Castello, ne quai giorni in modo alcuno si possa far alcun atto civile, ne si renda alcuna ragione, et alcun atto si facesse ipso iure sia nullo, et di niun valore, et tutti gli altri giorni che si ritrovano in essere fuori del detto stabilimento per giudicij volemo non di meno che il detto modo di ordine non habbia luogo, ne li seguenti, i quali si possino far ogni dì ò ofatto qual si voglia tempo

DE LE CITATIONI CIVILI

Rub. 3

Et statuimo, et ordinamo che qual si voglia che sia citato dinanzi al Cap.no del detto Castello per il Bando di detto Comune, si sia personalmente in quel dì, ma si sia stato à casa de la sua habitatione, et il seguente dì à hora di cagione mandi al detto Cap.o della comparire à rispondere di cag al suo Attore. la qual citatione l'Attore sia tenuto far sentire dal detto Cap.no nel libro de le cose civili del detto Cap.no se il dal citato non comparirà in maniera de la citatione di fatta, come è detto, detto per ancora per ragione del Tenore ogni si proceda et fino ceglan si faccia [illegible]

Cap.no a petitione del detto Attore contra dal nò comparente come
contra un Contumace confesso, et convinto. et se il debito fosse
in giudicio sia necessariamente confessato: se come nela Ro.ca
del modo di Proceder contra li confessi, come amplamente
si contiene nela sesta parte del libro. perche ogni Contumace
possa purgarla sua contumacia et farla revocare fra tre gior-
ni da il dì che contra esso sarà stata annunciata la Contumacia
eccetto et l'accusato nò fosse absente et citato l'attore et refatte le spese
et date per il detto Contumace la sigurtà di star à ragione
et pagar quanto sarà in esse sarà stato condennato. fra i quari gior
ni contra il detto Contumace nò si possa proceder più oltre
et la contumacia fatta contra di lui, et si si procedesse quel
che si facesse nò valga, et sia nullo ipso iure. Et si alcu-
no fosse citato li heredi di alcuno morto. debba far citar quelli
in q.to modo cioè che la citatione da farsi di essi heredi
à richiesta de l'attore il Bacio del Gonfalone del detto castello
per commissione del cap.no nel Vicinato di esso morto. et odino
li vicini esami che chi sia stato, anco heredi o successore
de respondere, et di tenere i beni degli eredi del morto
debba il seguente di giudicio dopo la citatione fatta
di sopra et detto Cap.no comparire in giudicio et à chi

ponder di ragione al suo Rettore, il qual termine passato si faccia
un altra citatione de essi heredi nel modo predetto. ad alta
et intelligibil voce nelle finestre del Palatio del Comune. et
in detta citatione, a li medesimi citati s'assegni il termine
di tre giorni à comparire, i quali tre giorni passati se non
sarà comparito sia contumace, et s'habia senza dubio per ò contu
ce, et contra esso, ò essi si possa procedere, nei beni del mor
come contra quello, che è contumace, et confesso, et convinto con
di sua. et nel capo scritto sotto rubrica si contiene. et piacean
uorrà addimandar qualche cosa con gravezze forestiero solit
ad habitare nel detto castello. ò suo distretto. si personal
mente nò lo possa trovare si debba citare per il Bando del
detto Comune. sempre un di per l'altro, à casa ò al al
gramento dove è solito habitare, et se nò sarà comparito ne
termine della citatione sia dopo s'habia à citare nelle
finestre del Palatio del Comune, nella qual citatione
al detto forestiero gli s'assegni il termine di tre giorni
se nel detto termine nò comparirà sia contumace et come
come contumace con esso, si procedere, ma se citato compa
si ascolta per il Cap.o sommariamente à ragione à
che gli dimanda batta pretione, e quelle che per dette ragione

di star a ragione, et pagar quello sarà giudicato. Ma se l'Attore farà citare alcuno, et nò comparirà nel termine de la citatione cadi à esso citato à sua petitione per ciascheduna volta soldi cinq di denari, à li quali il Cap.° del detto Castello debba de farsi à stringerlo à pagargeli, sumaria ne. Soggiongendo che se il Cap.° del detto Castello al tempo de la citatione similmente de se farà sarà absente, et per occasione di detta sua absentia, per il suo stare contra esso sarà stata acceptata la contumacia, debba li nardi al Podestà dinanzi al quale fù inuestata tal contumacia contra esso legitimamente comparire, ò egli ò il suo Procuratore, à tal cose legitimamente constituto, à purgare, et remouare detta contumacia, gà il termine da assignarsili, il qual termine per il detto cap.° al tal absente dare, et assignarsi debba competente, sano signato à la persona la persona del absente. 6.° la causa de la absentia, et la distantia del luogo il qual termine cosi statuito si notifichi per il Bando del Comune, al più prossimo consanguineo del absente, 7.° acciò che il detto absente nò possa dire, ò Gauer sano notitia de l'assignatione di tal termine, ò se altro termine si dette ò assignasse à qualche absente, che

non è stato detto di S.ta nò vaghi ne tenga ipso iure et se alcuno
sarà il termine essi dessegni et assignarsi nò comparirà per pur
gare la sua contumacia, et che non purgherà sia contumace, et
per questo contumace s'habbia et costituto civilmente si possa
procedere, come contra quello che è stato citato personalmente, et co
tumace, et non dentro Roma si contiene, et tutti gli atti fatti con
esso vaghino pieno iure nò ostante come è detto la contumacia
ò absentia di tal citato.

DE LE PETITIONI SENZA INSTRUMENTI R.ta 4

Et statuimo, et ordinamo che ciascheduno che dimanderà qualche
cosa essegli dar da qualche uno dinanzi al Cap.o del detto Castello, et
ciò non apparente publico instrumento s'offerisca per l'auge la pe
tione in giuditio, la qual petition per detta si dia un termine
al Reo di tre giorni prossimi da seguire, à rispondere di
beccatarente, il qual termine passato, si nò offerirà contra
detto libello legitime eccettioni faccia la contestation de la lite
et da che parte si per chi il giuramento de la calunnia et la
detta Contestatione di lite S.ta detto libello si dia il termine
una et l'altra parte di ciaschuno di mesi, ad opporre contra
li testimonij, et li detti, et contra tutto il processo
qual termine passato secondo sarà di ragione et

si proceda à la sentenza diffinitiua condennando sempre il reo al lineitore ne le spese legitime à la dattatione del giudice, et il q.° sia tenuto, et debba detta causa per sentenza terminare fra dui mesi sotto pena di diece libre de danari, ecetto nò restasse da le parti ò nò perdette per appellacione, et se alcuno sarà citato peremptoriamente, cioè una volta personalmente, et dua volte à casa de la sua solita habitatione, et nò comparirà, sia messo l'auere, e la possessione, et tenuta di li suoi beni cioè del debitore per la quantità adimandata, et per li danni et per le spese, et per il terzo più de la dattatione del giudice, la qual tenuta si sarà de cose mobile fra diece dì sia tenuta, et possa et debba vendersi il Reo, ma si sarà di immobile fra il termine di trenta giorni, il che se nò sarà fatti tre bandimenti di ciascun detta tenuta, et ciascuno de quai bandimenti si logoda per spatio di tre giorni si mettano, et estimarsi ad chi manda detta tenuta de li Mastri del detto Commune, et secondo la stima di essi sia lecito al creditore venderla et pigliarse et pagarsi di quanto deve et si più sarà vendato et estimato del debito adimandato, et de li spese fatte quel più sia tenuto restituirlo à esso debitore

Et nò dimeno si possa procedere al bannimento à petition del
l'attore si nò si trovasse la venuta de beni dell'attore, Dicen
do prima per il Bando il debitore, che venga à dare et
consignar à esso debitore detta dentta nel qual bannimento
si assegni à esso Deo il termine de tre giorni, acompaire, et sa
tisfare il suo debito come è dea. L'attor potrà far pigliare
il medesimo debitore, et ritenerlo nel Palatio ò nella preggio
ne sinche l'attore sarà satisfatto integralmente del capitale
et de le spese legitime, mà se l'attore pigliarà la tenuta
de beni di esso. Il Cap.° nò possa dopo questo procedere con
tra esso debitore à li bannimenti in modo alc.° à richiesta
dell'attore per la causa già nominata. et si altrimente
si facesse il processo non vaglia ne in alcun modo ergo
ipso iure volemo ancora che per il Cap.° del detto
Castello si possino consegnare et summariamente de
dere le cause nò ascendente à cento soldi et senza
prodution di libelli. et à prova di essi basti il giu
ramento dell'attore con il detto d'un testimonio la
qual prova s'habbia per legitima in quanto à le cause
predette.

Del Esecutione de gli Instrumenti R.ca 5

Et statuimo, et ordinamo, che il Cap.o del Communo del detto Castello sia tenuto et debba mandare ad esecutione tutti, et singoli Instrumenti publici prodotti dinanzi à esso di qualche debito, ò altra cosa da dieci anni in circa, stringendo il debitore in persona et ne li beni et robbe à petitione del suo creditore, nel palatio ò ne le pregioni del Communo, et contra essi Instrumenti non si possa opporre se nò l'eccetioni della falsità del pagamento, et del patto, et quando s'opponesse alcuna di dette eccetioni, giuri il detto Reo che oppone malitiosamente, et con animo di calunnia. il qual giuramento dato al detto Reo si dia il termine di dieci giorni à provar l'eccetione allegata, et si con detto tempo nò la verà provato. Il Cap.o C. sia tenuto far satisfare dal detto Reo al Attore de tutte le cose addimandatogli, et de le spese à termine, et petitione di detto Attore. et quando opponerà il pagamento del debito, ò la restitution de la cosa, et nò provera legitimamente la causa, si condanni al Commun di detto Castello per ciascuna volta in dieci libre de danari, et nò di meno sia tenuto anco esso di Dado satisfar il creditore di quanto gli sia addi

mandato et de le spese legitime Purche il creditore innanzi che da lui sia stata facta petitione sulla sia pagato al Camerlengo del detto Commune un soldo per ciascheduna libra per capo soldo di ciascuna petitione et si ultimamente si fa che prima no sia stato pagato il detto capo soldo. Inoltre gli atti et quanto dopo seguirà seranno nulli, et ipso iure no valgino ne tengino. et il Cap.o no debia che contra fare cambi in pena di diti soldi cento di danari al tempo del suo attendicato da ritenere del suo salario, et da applicare a la Camera del detto Commune. et si possa no di meno per le opponente far il partito al detto creditore, il che si non vorà accettare l'altro, dal predetto cap.o et ogni cosa sij assolta et se alcun opponerà del fatto, et sia il termine assegnato gli come è detto per il Cap.o del detto Castello. in mentre ch'ogni libre di pena di danari al Commune di detto Castello sia condanato. et il creditore diuero et ordinamo contra quello et nel modo predetto ognune contra qual si voglia scrittura di Notari o d'altra persona privata pubblica.

DEL PROCEDER CONTRA LI CONFESSI - Rubr. X

Et statuimo et ordinamo, che alcuno nostro Cittadino non debia in giudicio dinanzi al Podestà di detto Castello

de debitio presente ò absente la parte, dietro al Dev il termine di dieci giorni à cagare si possederà per valor del doppio beni stabili nel Castello C. ò suo diretto, et questi beni nò possedirà à petitione del creditore si stenga realmente et personalmente à pagar detto debito fino dare, donec segnata di far à ragione, et pagar quanto sarà stato giudicato, il quale termine si sedette, passato et no pagato, il Ag.no C. à petitione del creditore debba stenger realmente et personalmente il detto debitore per tal debito addimandato, et per le spese legitime come più piacerà al detto Creditore. Ma si occorrerà procedere al dar de la presa bene indurre il detto Attore per il Bando incorporal possessione de beni del detto debitore per la quantità addimandata, et per le spese legitime, et per il sendopio del debito addimandato prima de mobili, et secondariamente degli immobili, et à la verità de nomi de debitori, et tutti li parti de detto et ogni sorte di arme con altre al suo receto, iguali nòsi possino trovare ne dare in tenuta la quale tenuta si sarà di cosa mobile per mezzo si sarà di immobile per terra del attore

la debba ritenere. et se il Reo fra detto termine nò recorra la
detta tenuta. fatto prima una nuova il bando di detta tenuta, et
ricerco il Padrone et Reo. per li Bandi personalmente ò nella
à casa de la sua solita habitatione. che venga à dar
detta tenuta et se nò la ritogherà, allora l'Attore la possa
vendere cò l'autorità del detto commissario. pure se nò fiuen
da à persone nò sospette. perche al detto Castello ò suo distretto. et
se la tenuta nò bastasse al debito già addimandato. per
il Cap.° del detto Castello. si debba far menare l'attore nella
tenuta et possession di beni di esso debitore sintanto che
basti al debito già addimandato secondo il modo s.ta
declarato. si nò si potrà cercare il comprator di detta
tenuta, ò il debitor nò satisfacesse al creditore dopò il
bandimento fatto di detta tenuta, nel termine di il Cap.° del detto
Castello. dia in solutto à detto Attore detta tenuta per la quantità
addimandata et per le spese, in secondo decreto. et in
terzo, et per Duoro. l'attor debba passar al Cap.° sola possessione
in ciascuna permutation di tenuta. nei seguestri, nelle conse
rvationi della lite, et nei precetti una volta. cioè in ciascuna
lite, et causa nel modo s.ta declarato. et li dritti esposti
nò saranno pagati, Iudici gl'atti et precetti siano tutti in

DELLI DEBITI DA COGNOSCERSI IN CAP. 7.

Et statuimo, et ordinamo. che d'ogni quantità che alcuno dovesse ad altri, et fosse obligato per cibo, et bevere, ò per altro patrocinio personale, ò per opere, ò per servitù, il Cap.o de detto castello contra chi sia vero il debitore sia tenuto, e debba ad ogni petition del creditore, stringere il debitore sommariamente, et sforzarlo realmente, et personalmente a pagar la quantità addimandata, ò quella non ostante qual si voglia altro capitolo, ò S.ta ò dritto scritto.

DELLI PARTITI DA FARSI IN GIUDICIO CAP. 8.

Et statuimo et ordinamo che ciascuna questa forma s'osservi cioè che à tutte et singole quantità, che si addimandassero in giudicio l'Attore possa mettere il Reo al partito il che il Reo sia obligato à pigliare prima giurà l'attore, che lui nò dimanda malitiosamente, ne con animo di calunnia le cose è addimanda. et se il Reo nò vorrà giurare, ma detto giuramento vorrà deferirlo nel l'Attore l'Attore sia tenuto ricever detto partito, il che si ricevera l'Attore, il reo totalmente sia absolto dalle cose addimandate in qual si voglia modo contra esso, ma se l'Attore giurerà dover conseguir le cose addimandate e il Reo giurà il giuramento nel modo C.to. Il Cap. quarto pagar

Il detto Reo al Attore secondo la sua petitione inanzi di essa del Palasso del detto Communo. et se il Reo offerrà il giamento per l'Attore, et quello nò vorrà pigliare. s'habbia s'habbia totalmente per confesso. et contra lui nel modo p.ª si proceda al pagamento del debito. et se il Reo dargli il giuramento per l'attore giurerà nò dover dar niente à detto Attore il detto Reo sia absolto totalmente dalla petitione fatta pure che l'Attore doppò questo tra dieci dì al Giorni prossimi da seguire nò addimandarà repugnarsigli il giuramento del mentitino fatto et calunnioso. et il debito addimandatogli da lui esser vero et legitimo. senza per produttione di libello et seguire di giudicio nel quale si ripruoverà il detto Reo. in dieci libre di denari al detto communo si condanni per ciascheduna volta, et nò dimeno il detto Reo sia astretto. nel palasso ò nella pregione del detto Communo. à pagare al detto Attore la quantità addimandata et per le spese legitime per il Capº predetto. à petitione dell'creditore tintanto che de le cose predette sarà integramente satisfatto.

Di quello sarà il Recevuto. Rº 9.

Et statuemo et ordinamo. che ciascheduna persona del

detto Castello imprestarà, ò depositarà, ò simile obligatione da nessuno del detto Castello riceuerà alcuna quantità de danari ò altra altra cosa di che gli sarà stato satisfatto ò che il debitore lo volette satisfare, et che per lui non restasse sia tenuto a petitione del debitore esel addenna da farsi pena ratidanda de lire cento ricente a la pena di cinq. libre de danari de fatto da applicarsi al detto Commune. et si ricusarà fare le cose predette il Cap.° del detto Commune sia tenuto sequestrò li fatto nel Palatio del Commune a petitione del suo debitore, et esso nò relassare sinche nò sarà pagata la pena predetta. et nò sarà aquietato il detto debitore, il che detto Cap.° sia tenuto eseguire sotto pena di uintiecinq. libre de danari de fatto da ricenersi de lo suo salario.

DI ASTRENGERE LI PRINCIPALI. Item io statuimo, et ordinamo che se alcuno promettera et fare segurtà per un'altro, et dal fideiussore effettualmente assegnarà in giudicio. il Principale, quello fideiussore nò possa ne debba esser astretto, ne forzato da alcuno pagamento ne à farsi pagar niente per tal li carta. ma da gli sia indrito assoluto.

De li Sequestri. Rub. 11

Item statuimo, et ordinamo, che si alcuno dimandarà dinanzi al Podestà de detto Castello che l'habbia à fare alcun sequestro contra qualsiche persona di alcuna quantità di danari, ò altra cosa. Il Capo del detto Castello debba fare il sequestro à quello che l'addimanda subito e' farà pagato il capitello. mà contra i Forastieri idonei, et stabili, ò che vogliono dar le sequrtà idonee di stare à ragione, et pagar tutto quello. in che sarranno condennati, nò si faccia ne far ripetta il sequestro. ne giurar di sequestro. mà contra gli instabili, et non pagarà, et sospetti Forastieri, et Forastieri, et li Ferraresi, ò Forastieri contra li qualisarà stato fatto il sequestro. daranno idonee sequrtà di stare à ragione, et pagare quel che sarà giudicato. il detto sequestro fatto di subito si debba torre, et revocare, et le predette cause sequestrabili et specialmente le forestiere sommariamente, et senza strepito si debbano terminare no obstante le feriè,

De luoghi Pii Rub. 12

Item statuimo, et ordinamo, che ne le lasciti, et legati fatti à li luoghi Pij, à le persone che gli dimandano si debba rendere sumaria ragione per il Capo del detto Castello

alcuna produttion di libello. et senza processo, et segua di giudicio, visto solamente il Testamento. ò senza la prova di due testimonij, à g.to nò ostante qualsi nochè altro capto. di questo statuto

DE FIGLI DI FAMEGLIA, ET MISERI. R.ca 13

Et statuimo, et ordinamo che nessuna persona del detto Castello. ò suo distretto ardisca ne presuma, contrattare ne qualsiasi sorte de contratti fare, cò alcun figlio di famegha ò con alcuno minore di venticinq; anni, senza licenza, presenza et consenso di doi pin prossimi consanguinei, ò senza licenza, consenso et autorità del Cap.o del Commun di detto Castello. et si altrimente si facesse tal contratto. et tutto quello seguisse sia nullo, et di nessuna efficacia ò momento. et per nò fatto totalmente stabbia.

DE LA DOTE. R.to 14

Et statuimo, et ordinamo che se alcuno del detto Castello. cò sunari il matrimonio con alc.a de detto Castello. ò donna di altro luogo. et poi detta donna morisse senza herede legitimo nato di lui in compensation de le spese, et de pesi gatti per ella vito el tempo de le nozze, habbia detto suo Marito la quarta

parte, et dando gli rimanga di tutte le sue dote, gli ro iure, et g.to habbia luogo tanto ne la dote promessa quanto pagata à questo non ostante qualsi voglia altro capto.

DEI COMPROMESSI

R.ca 15

Et statuimo et ordinamo che ciascheduna altra questione ò discordia che nascesse nel detto Castello tra li cittadini et Parenti, il che non sia, il Cap.o de detto Castello sia tenuto et debba cò il vicario del giurmento, et sotto la pena di cento soldi da riceversi del suo salario sforzare et stringere realmente et personalmente essi discordi à petitione di chi l'addimandarà à compromettere ne i loro più prossimi consanguinei, ò veramente in doi altri buoni huomini secondo che essi parte saranno discordi, et chi di loro rifiutarà il compromettere, et non vorrà fare, paghi de pena al Cap.o del detto Castello cento soldi et nò di manco sia tenuto cò prometter

DE CONTRATTI DE LE DONNE

R.ca 16

Et statuimo et ordinamo, che Donna del detto Castello di qualsivoglia stato, ò conditione, nò possa in modo alcuno far testamento, codicillare, permutare, quietare, ò far altro cò tratto di qualsivoglia conditione, ò sorte, se nò a la presenza et consenso del Marito, si l'hanerà se non de [illegible] et se marito il Padre nò fusse, del Figlio ò de gli carnali

se più n'havessero, et se li figli nò havesse, ò la presenza del
Rio si unirà, et sero, ò la presenza, et licenza di due più
prossimi consanguinei, et si altrimente si facesse che se
condo la forma predetta, il Testamento, codicillo, mendi
cione, donatione, alienatione, permutatione, quietatione
et ogni altro uncato di qualsiasi sorte che fosse fatto
tal donna ipso iure sia nullo, et di niuna nonerò, et effi
cacia, mà per auorità del presente statuto siano in tutto
irrali, ecetto li Testamenti, ò codicilli, ecetto nò fosse da
dubitare di frande, ò nele, et altra perturbatione.

DELLE DONNE DOTATE, ET DA DOTARSI. R.ta in
Jd statuimo et ordinamo che nessuna donna del Castel di Val
fabrica, ò suo distretto, dotata, ò da dotarsi, succeda, et in modo alcuno
succedar possa nei beni dotali sin in certo grado inclusiuamente
secondo la ragion canonica; ma detta donna
uncora della dote datagli, ne possa adimandar la legi
tima ò supplemento di legitima, mà questi beni siano
applicati al più prossimo, del agnatione, la donna
esclusa in tutto da detti beni. Sia quella
dise alli da dotarsi del agnatione, et ecetto de succeda
sin in certo grado. Se dico. ... al più prossimo.

in tutte le cose succeda, e succeder debba essendo la donna dotata in tutto, e perduto, e le predette cose habbiano luogo, e vagliano ancora la donna dotata sola, che è stata per tutto in quel caso si debba dotare congruamente, e con decorosamente, guardando à la qualità de le persone per il più prossimo di agnatione, e ceppo de la casa come di sopra succeda e succeder debba in tutto, e in tutte le cose sempre pari la generalità, aggiongendo che le cose predette hò habbiano luogo nel hò e Dei, e li nasti descendenti di esso hò e dei, li quali à lor discendenti Maschi hò potessero succeder la donna dotata, e da dotarsi da la successione del Padre. Se la medesima donna, e che in tutto la donna possa succedere per la clausula da dette à li dei, e lor descendenti, così medesimo si si tratta della successione del Padre carnale e suo descendente di essa donna la quale succeda al Fratello carnale e suo descendente, come succede al Padre essendo similmente li sig.ri e descendenti loro. Et appresso vedemo che ne fanno una grandissima, più sopra mentitata à quale uno de detti Fratelli, o suo discendente, o da maritarsi per l'avvenire possa succedere nel caso

d'alcuno de detto Castello, ò suo distretto, morendo senza testamento, ne li beni che di questo tale morendo senza testamento, rimangirino à lei ò suoi heredi, ò spettino alla sua heredità, eccetto la madre la qual almeno nò sia privata di la legitima de li figli che morono senza far testamento si da la parte di quel che more, o leui consanguineo, ò consanguinea, fin' al quarto grado attinente à quel che marca vinette, al qual superstite, ò superviuente da la parte del Padre di tal decedente fin' al detto grado, et hinc i beni del heredità di ciascuno decedente come s'è detto. per autorità del presente statuto volemo che glero iure q.sagg.ar tengino, et q.o cap.o sia preciso, et precisamente intenda in ciascheduna parte, nò obstante alc.a legge, consuetudine, preuilegio, ò statuto che à questo facesse incontrario.

DE LA PRESCRITTIONE D'ANNI 10.

Et statuimo, et ordinamo che ciascuna persona c'hauerà hauuto et tenuto, et posseduto con giusto titolo alcuna casa, ò possessione pacificamente, et quietamente per spatio di dieci anni, nessuno contra tal persona pertinil cansa potta dirritte addimandar ne opporre, ne il detto

possessore, in detta casa, ò possessioni disturbare, ne inquietare ò in modo alcuno molestare lo possa, et il Capitano del detto Castello contra un tal possessore nessuno debba udire, et se alcuno udisse, ò qualche cosa facesse, contra tal possessore ò in modo alcuno procedesse à petitione di alcuna persona à il processo, et quel tutto, che in tali facesse sia nullo, et di niun effetto, et sia de nessuna efficacia, ò niun momento. ma le cose sudette nò habbino luogo ne i beni de pupilli, i quali beni sempre si conservino intieri, et à essi gl'habbiano sempre ragion sumaria, et quello habbia luogo, ne le cose passate, nele presente et in quelle da venire

DEGLI OPERALI. Rub. 19

Statuimo et ordinamo, che à gl'operali, vetturali, lavoratori, et facchini alcuno di questi querela dirà al Capit.° del detto Castello. esso capitano subito, et senza alcuna tardità di tempo, habbia la fede, et debba notitia, che le cose addimandate per il tal querelante sieno vere, facia et far debba ragion sumaria, facendo citare ò gli contra li quali detta petitione, et querela fatta fosse, à pagare et satisfare li detti querelanti di quanto gl'habbino addimandato, et il debito fatto per lui, senza [illegible]

gura di giudicio, etiam nei giorni feriati, et se sarà un'ettuale lavoratore, ò operale di qual si voglia arte mechanicale, essere tio havera promesso aggiutarli, et venir à opera, et più marcare, et nò vorrà osservarli quanto è ha promesso contra la volontà di detto che l'havera ricerco, sia tenuto, et debba, pagarsi un altro opera à tal conduttore et con detto prezzo che egli havrebbe fatto. Si l'havesse aggiutato, et dattogli l'opera come gli haveva promesso, al qual pagamento à petitione di detto conduttore debba, et sia ad immediate posta esser astretto dal Sg.r realmente, et personalmente, purche nò sia stato di qualche legitima causa impedito, do debba varsi ad arbitrio del S.r Sg.r nò ostante ch.

DE LI SALARII R.ca 20.

Stabilimo, et ordinamo che per l'avvenire li salarij, et mercede, per le opere rusticale ò altre meccaniche opere, et li salarij, et li vettinari delli gardoni, et per la servitù, passato l'anno, che l'hanno di havere, in questo modo passato detto anno le possino più addimandare, et ogni azione sia stinta, et detto che l'addimanda nò sia udito, il che nò habbia luogo in quelli che più anni continuando servessero ne quali per il detto anno s'ha stato per sotto fatti et

eccetto nò apparesse del debito per la summa, ò per scritta, ò per scritta però da dui testimonij degni di fede fatta dopò fenito il tempo, purche nò sia fatta la petitione in detto anno. Perciò che al sora detto, ui altri anno il agente à prosegurire, et riscuoter effettualmente, et altrimente nò si possa udire eccetto nò fosse puto, et minor de uent anni, li quali habbino tempo de anni et se il Cap.° contra farà ea sebi in pena di dieci libri da applicarsi al Comune.

DE PROCEDER CONTRA FORASTIERI R.A 21

Et statuimo et ordinamo che se alc.° del detto Castello douesse hauer da alcuno forestiero cosa alc.a ò alcuna quantità di danari, et del detto suo credito ne facesse fede di strumento giurato, ò li testimonij dinanti al Cap.° produti il detto Cap.° à petitione del creditore sia tenuto il detto forestiero sergerlo, et ritenerlo real mente et personalmente fintanto che il detto debitore satisfarà il suo creditore del suo debito.

DELLI LODI, ET SENTENTIE R.A 22

Et statuimo et ordinamo che quando occorrerà tra alcuni de detto Castello della Valfabrica, ò suo distretto, parti nel detto Castello su alcun compromesso, de alcuna questione lite, ò cause gli arbitri, ò uno d'lo, ò d'lli, nel quale, ò nei quali

questione lite, ò causa sarà stata compromessa di ragione, et di
fatto sieno tenuti, et debbano per lui nelli allora prossimi
da seguire, detta causa per lodo, ò vero arbitrio sentenzial-
mente terminare, et determinare dati in prima à ciascuna et ciascuna
parte due termini, in ciascun de quali gli s'assegni il ter-
mine di sei giorni à produrre, et à deducere dinanzi à loro
ogni uno le sue ragioni, eccetto non restasse da le parte, ò
non fosse causato per lor volontà ò veramente li detti arbi-
tri non fossero da qualche giusta causa impediti ò veramente
venuti per più quindici giorni il detto compromesso, dal
dì che sarà stato fatto tal compromesso. Gli ancora ammettendoci, nel qual termine ogni arbitro, et arbi-
trare possa renunciare eccetto il compromesso non fosse
stato fatto presente lui, et accettante, nel qual caso in
modo alcuno possa renunciarlo et la renuncia non vaglia
et sia di nessun valore, senza le volontà de le parte, et se alcu.
sentenzia si desse altrimente che nel termine prefisso da
alcun compromesso non vaglia, ne sia de nessun valore
et efficacia alcuna. à g.o non ostante.

De LIDESAR PRESTI AL GIVOCO R.ce 23

Statuimo et ordinamo. che se alcuno presterà à qual

che persona, che giocasse ò volesse giocare, ò per causa di giuoco alcuna quantità de danari, ò alcuna altra cosa, ò uero nel giuoco il guadagnarà, ò di altra cosa prima prestatogli, et qualche mercatione, ò qualche altra cosa Ga. le cose predette, et alcuna di esse dopoi addimanderà dinari al Sgr. Cap.o del detto Castello. nò sia udito, ne Ga. le cose predette gli si meristi ragione alcuna, et se il Cap.o udirà alcuno et addimanda tal cosa, et contra al.o per tal causa à sua instantia procederà, il processo et tutto quanto che ui si facesse, nò uaglia ne esga ipsoriare, ma in tutto sia de niun valore. et efficacia, et la pene il Cap.o che contra farà alle cose predette cadi in pena di dieci libre de danari del suo salario da applicarsi al comuno. à questo nò ostante qualsi ueglia altro capto.

D'ADDIMANDARE IL DEBITO PASSATO. Rub. 24.

Ordinamo et ordinamo che se alcuno del detto Castello addimanderà dinari al Cap.o ad alcuna persona qualche debito pagatogli, ò uero qualche cosa, già restituogli et ritagli, il qual pagamento, ò restitutione dopoi si prouasse, sia punito ciascuno, che tal cosa dimandarà al Comù di detto Castello. nel doppio della quantità

dela stima de la cosa che s' addimanda et gli parte con la qual sarà stata fatta tal dimanda subito fatta detta prova sia assolto da le cose predette. et quello che gli addimandava, senza remissione sia condennato, à refargli le spese, et danni, et interesse

DE COMPRAR LE RAGIONI, DE FORESTIERI. Rub. 25

Et statuimo, et ordinamo, che nessuno dal detto Castello, ò suo distretto possa, ò debba comprare, ò in solto pigliare ò in donatione ricevere le ragioni de alcuno forestiero. contra alcuno del detto Castello. sotto pena di dieci libre de danari, et detta compra ò vendittione nò vaglia ipso iure, et il medesimo dicemo de forestieri che compranno le ragioni da alcuno contra altri dal detto Castello.

DE LA RAGIONE DA FARSI, A FORESTIERI. Rub. 26

Et statuimo et ordinamo. che li forestieri nele carteciri le per il rettore del Commun di detto Castello, in tal modo sieno trattati, et tali ragioni gli s' ammirise, ne le lor carte, che si fà à i nri proprij di la terra, et come si fà ragione à li nri nel luogo dove sono, detti forestieri.

De li salarii nelle cause civile

Et statuimo, et ordinamo, che il detto Capo. in tutte et singole cause civile debba far pagar i salarij, et mercede come di sopra; et non altrimente ne in altro modo sotto pena di cinq. libre per ciascuna volta che da lui sarà contrafatto. et co la restitutione del pagamento. Cioè in prima per la prodution del libello o de la petitione faccia pagare al Notaro un soldo, per ciascuna libra de la cosa che addimanda. che volgarmente è detto il Capo soldo. et quello effettualmente lo faccia pervenire à le mani del sindico del Commune del detto Castello. il qual capo soldo nò pagato in prima et in radi ad ogni cosa addimandata. tutti, et singoli atti, et detto atto, che seguire sia nullo, et nò vaglia ne cerga ipso iure. Et debba pigliar per l'esamine di ciascun testimonio soldi quattro, et similmente per la copia di essi soldi quattro per la copia del processo cioè cioè per ciascuna carta parete la carta da ogni lato sia almeno di venti versetti, soldi dui dui per la copia di ciascun segno cioè per ogni carta dui soldi, per il rogito di ciascuna sentenza soldi cinq. Per mettere in tutta soldi cinq per giuro. per Rogito di pace, tregua, et d'ogni altra sorte d'instrumenti soldi cinq, et per ciascun sequestro, o pro

testatione, che si facesse ad instantia di qualsiuno, et
si mandasse in scritti ad alcuno per il Cap.o soldiero,
et per ciascun viaggio per il territorio di detto Castello. per
le parte che l'addimandano soldi trenta, et per la produ-
tione del libello, ò petitioni no potta pigliar alcun merce-
de che il capo soldo. come di s.ra

38v.

39 v.

DE MALEFITII DA VEDERSI PER CAP.° R.CA 1

Conciosia che per conservar la republica sia da usar ogni diligenza acciò li malefitij siano puniti, et acciò i disgraziosi et gli inobedienti siano oppresse da le debite pene, statuimo et ordinamo, che il Cap.° del Communo del Castel di Valfabrica possa, sia tenuto, et debba, per autorità del presente capto, cercare, procedere et trovare, tutti et singoli malefitij, colpe et delitti, commessi et da commettersi, in qualsiasi modo. et per qual si voglia persona per inquisitione accusa et denuncia, et s.a quelli procedere et conoscere, per fama publica precedente, ò nò servato l'ordine de la cagione ò nò, ne li giorni feriati et nò feriati di suo officio in qualsiasi modo gli parrà esser necessario, et opportuno; et possa servarsi solamente ò per usar li modi prefati procedere et dare le condannationi, si legitimamente sarà stato provato. et se per una sua cominciata, parole et atti, ritornare et finir possa nò ostante che fosser preermesse le solennità della cagione et che nò fosser servati gl'ordini, ò solennità della cagione, la sentenzia ò sentenzie per esso data ò date ò da darsi s.a a certo processo. ò processi nò possino esser oltre ne cassati, purche conti del malefitio

& possa il Cap.o cercare, comandare, et tutte et singole altre cose fare, et exercitare, che à detti officij, et ciascheduno di essi fosse opportuno, et tutto quello che sarà stato fatto, il Cap.o et detto nelle cose predette, et ciascuna di esse, voglia pienamente in ciascuna sua parte per autorità del presente statuto, et q.to caso sia preciso, et precisamente s'intende in ciascuna sua parte, et non si possi interpretare altrimente che come sta à questo non ostante qualsi voglia altro caso di q.to statuto.

DE LE CITATIONI DE CARCERATI R.ta 2

Et statuimo, et ordinamo, che ciascuno che sarà accusato inquisito, ò condennato di qualche maleficio, ò debito di nanti à la Corte del Commun del detto Castello, prima si debba citar per il Baliv del detto Communo, ò la cedola, et tenor del accusa, con quanto si contiene nel accusa, denuntia, ò inquisitione, la qual gli si debba dar à casa ò in mano del detto accusato, et denuntiato, ò inquisito; et se il Bal. citato sarà personalmente, nel primo di giuridico doppò la citatione, si sarà à casa secondo di giuridico doppo la citatione debba comparire dinanti al cap.o ò à la Corte q.ta ad essere

et obedire à li comandamenti de la Corte, et del off.le del detto Castello; et à respondere, et à difendersi dal inquisitione, accusa et denuntia contra esso formata, et si non comparirà un'è detto si ponga in bando del detto Comune. nel qual bando gli s'assegni il termine di tre giorni à comparire et dar le segurtà, et peremtoriamente et se nel detto termine come è detto nò comparirà, s'habbia per confesso, et convinto del detto malefitio, et si per li testimonij fosse stato provato contra esso, ò essi si proceda à la condenatione, secondo sarà di ragione, et se infra detto termine di tre giorni, ad essentarsi, et difendersi, et à dar le segurtà per li stassari, del detto Castello ò per la maggior parte di essi à lor pericolo comparirà à provare, si riceva et ascolta et gli si dia il termine di cinq giorni à essentarsi, et difendersi et far sue difese, et ragie et il medesimo termine peremtorio s'assegni al attore ò al denuntiatore à provare et nessuno del detto Castel di Valfabrica, ò suo distretto volendo ciò effetto dare l'hone segurtà nò possa esser incarcerato ne in modo alcuno, esser molestato ne vessato. Et se il Cap.o imprigionerà nessuno

doppio c'havera date le segurtà, pagri al Comun de detto Castello dieci libre de danari per ciascuna volta, et il bando dato, ò vero contra alcuno passato il suo termine, habbia, e sortisca di diffinitiva sententia, et come diffinitiva sententia, si esequisca, et si mandi ad esecutione per li remedij opp.ti, et nò dimeno si proceda, et procedar si debba à la condannatione, non ostante che contra quello tale sia stata fatta per vigore de bandi, et habbia luogo nelle cause criminali passate, presente, et daremere. Et tanto nò dimeno c'aggiongemo, che se l'esecution sarà fatta per vigor del bando nò si possa fare per vigore de la Condannatione che fosse fatta de quelli de quali è stato dato il bando. et se per la Corte del detto communo si procedesse contra qualche forestiero d'alcun malefitio, delitto, ò danno dato. Il detto forestiero si citi, e citar si debba per il Bailo del Communo à le frontiere del Ballato del comun del detto Castello che più tre dì al fora prossimi da venire debbia comparire dinanzi à detta corte, à esentarsi, et à difendersi dal processo con esso formato. et à dar le segurtà nel modo p.to da esser approvate, cò l'attaccar de la cedola che come

il Tenor del malefitio attaccandolo, a la porta del Palatio, ò a la porta del castello C.to et si fà il termine come di s.ra assignarsi, et de la citation predetta non comparirà, si proceda et doppò questo proceder si possa et debba contra lui per il Cap.o C.to nel modo et forma s.ra de chiarati, et la detta citatione fatta nel modo C.to del detto forestiero s'habbia per piena et legitima citatione, come si fosse personalmente citato, et ricerco, et tutte le cose fatte contra uno dal citato doppo detta citatione ualino et tengino pleno iure, nò ostante à questo qualsiuoglia altro capo.

DE LA PACE, ET MALEFITII CONCES. R.a 3

Et statuimo et ordinamo, che si uno huomo inquisito ò condennato di qualche malefitio ò uero delitto et che sia et delitto si confessasse sia condennato ne la quarta parte manco de la pena contenuta ne gli statuti, et se hà con malefitio ò uero delitto sarà fatta la pace indicci di et prodotta in publico qualche uolta innanzi à la sententia gli si sotti la metà de la pena, et si oggetta la sua condennatione al Camerengo del Commune de detto Castello fra dieci di da poi de la condennatione

da pagarglisi gli si rimetta la quarta parte de la pena
à quello che paga fag.to termine, ma si negarà il detto ma
lefitio, ò uer delitto si condanni nel doppio di detta pe
na ne la qual uerrà condennato, si confessarà il ma
lefitio, ò uer delitto.

DE LA BASTEMIA

B.ca 4

Et statuimo et ordinamo, acciò che parole bastemmie, ò ma
ledittioni irreuerentemente fatte, ne le quali gli huom
ini seruitiono et uilipendono il Creatore per li uerenda
membri suoi, Iddio nò dissecci, et ò il fuoco uini i pecca
tore acciò restino sia di tanta demerità, di Bastemiare, ò in
maledire ò giurare per alcun membro uitupenso ò
cun luogo inhonesto. Iddio, ò ministerio fauore del C
et de la Terra, et la Beata vergine Maria ò Christo ò uer
la S.ta Trinità ò alcuno di esso sia pentito, et possirsi de
in diece libre de danari da applicarsi al Commun
detto Castello; et se Alcun giurera per altri membri
Iddio ò de la sua Mattre vergine Maria, ò uer dirà al dis
to, ò à onta d'Iddio, ò de la detta Vergine, ò dirà de
ne sia Dio sia pentito per ciascuna uolta in libre
cinq de danari, et si dirà, ò uero giurerà per

corpo, o per il sangue de gre fati, ò d'alcuno di essi
pagi in nome di pena soldi cinquanta de danari
per ciascuna volta et si alcuno sarà biasimato, ò male
detto alcuno ò alcuna di li suoi santi et sante, ò
uero sarà giurato per qualche membro, ò altro luogo
inhonesto, de li corpi de Xpo. sia posto et poster si debba
in libre cinq. de danari da applicarsi al comuno per
ciascuna volta, et se alcuno giurerà, per il corpo
ò sangue ò altri membri, de detti santi, pagi et
pagar debba effectualmente per ciascuna volta soldi
trenta di danari. Et se alcuno giurerà, ò uerum.
dirà, per Dio, ò per la Vergine maria, ò altro de li
lor Santi ò uero à li santi Dio euangelij, di niente
sia posto. Et à ogni uno sia licito de le predette cose
et ciascuno di esse contra facienti accusare, et denun-
tiare, et à la sua accusa si creda con il giuramento
et con la proua de un testimonio degno di fede, et ò
male uolo; et il nome del accusatore, et del testimo-
nio continuamente in secreto lo debbano tenere
et il detto Accusatore, habbia et hauer debba. La quar-
ta parte de la pena che pagherà il detto Accusato se

linquente, statuenti precisamente che li Massari del detto
Castello che per il tempo saranno ogni anno del ne
di . . . siano tenuti et debbano co' il mezzo di
giuramento eleggere due buoni huomini del detto Casta
li quali s'addimandino Guardiani segreti et il lor
officio duri un'anno, et no più, nesi possa pigliare ò ele
vere alcuno de li predetti detto officio per l'anno segue
li quali guardiani siano tenuti et debbano con
tenendo de li giuramento riferire, denunciare et ad
dare già otto di tutti, et singoli delinquenti ne le co
se Pe. ò alcuni di essi, che si contengono nel p.
cap.o al Cap.o di detto Castello, et à la lor accusa
relatione et denuncia, si stia, et creda co' un testimo
nio degno di fede, et fatto il giuramento s'habbia
per piena et legitima prova et li lor nomi siano
tenuti segreti, et habia il detto Guardiano così de
nunciando il delinquente la quarta parte de la pena
che ne venisse al comune, et il Cap.o sia tenuto poni
tai delinquenti fra dieci giorni sed alcun altro
processo, doppo d'essere stato de le cose Pe. notitia
sotto pena di dieci libre, si sarà negligente, che se si

DE BASTEMIARE GLI OFF.li R.ca 5

Item statuimo, et ordinamo che nessuno del detto Castello ò suo distretto, ardisca ne presuma bastemiare il cap.o ò suo off.le ne li Massari ne il Canelengo ne lo sindico del detto Castello, et quello che contra farà, caschi in pena di uenti soldi per ciascuna uolta.

DEL DAR CÒ ARME E SENZA R.ca 6

Item statuimo et ordinamo, acciò li Malefitij nò si mangino impuniti, che se alcuna persona percoterà alcuno, cò alc.a sorte d'arme ne la faccia cò spargimento di sangue sia condennato per ciascuna uolta al cò mun di detto Castello in uenticinq; lire di danari, et se sarà senza sangue in dieci lire, et se rimarrà ferito, con segno, ò fregio ne la faccia, per ciascun segno si cò danni in cinquanta lire, et se alcuno darà con arme ad alc.a persona in altre parte del Corpo, et se di alcuna di esse ne osciirà sangue per ciascuna botta sia cò dennato in uenti lire de danari, et se nò osciirà sangue, per ciascuna uolta, et per ciascuna botta sia cò dennato in dieci lire di danari, et se alcuna persona darà ad altri cò alcuna sorte d'arme senza ferro ne la faccia con sparsione di sangue, sia condennato per ciascuna ferita, et ciascuna

volta in cinque libre de danari, et se sarà senza sangue in d
ce libre, et si sarà in altra parte, et che n'osciva il sangue
sia condennato in quindice libri de danari; et se nò osciva
sangue in diece libre, per ciascuna volta, et ciascuna
ta sia condennato. et Ciascuno che darà a dale.a per
con alcuna sorte d'arme tanto cò il ferro quan senza da
collo in sì, et n'osciva il sangue, sia condennato ogni
volta, in quindice lire di danari, et se sarà senza sangue
diece lire, et se alcuno darà a altri, cò la mano, pal
pugno, piede ò calcio nella faccia, et n'usciva il sang
per ciascuna botta si condanni in diece libre de danari,
se nò osciva sangue, per ciascuna botta sia condennato
in cinq libre de danari, et si sarà in altra parte del
go, et n'usciva il sangue, sia punito per ciascuna
botta, in cinq libre di danari; et se nò osciva sang
sia condennato in quattro soldi. ma si da le pe
dette percottioni, ò alcuna di esse ne rimanesse seg
nella faccia, sia condennato per ciascun segno in quat
lire di danari, Aggiongendo, che si di questa pers
fatta con l'arme ò senza ne sarà debilitato membro
in Dente, ò in parte, dimo è habbia perso la sua for

per ciascun membro, debilitato, ò storpiato, si debba condennare in cento libre de danari, et li figli saranno per ciò castri, ò quattro denti, per ciascun dente sia posto in diece libre.

DEL PIGLIAR PER LI CAPELLI R.a 7

Et statuimo et ordinamo, che se alcuno pigliarà qualche persona ingiuriosamente per li capelli, sia posto per ciascuna volta in diece libre di danari, et se spingerà alcuno sia condennato in cinquanta solidi, et se lo spingerà, ò farà cadere in terra per ciascuna volta sia condennato in cinq, libre de danari, et similmente se lo pigliarà, et butterà in terra sia posto nella medesima pena, et se pigliarà alli per li panni ingiuriosamente, ò per la persona violentemente, ò colui spingerà, ò ad alcuno straccierà, ò sdrucirà li panni sia condennato per ciascuna volta in ciascuno di detti casi, in diece libre de danari, et nella medesima pena castri se lo butterà in terra, et se lo straccierà per ciascuna volta similmente in detta pena sia condennato; et se alcuno similmente tenerà di capo ad alcuna persona ingiuriosamente

la berretta ouer cappello sia condennato per ciascuna
uolta in cinq, libre di danari, et se qualche persona
tirerà contra alcuno, pietra, sasso, mattone, ò legno
ò pezza di terra con animo di offendarlo. et di corto
et nò lo corrà sia ponito per ciascuna uolta in cinquanta
soldi, et ciascuno che lo cophirà, et non polerà sassi, et
pietre per nocere ad la casa, ò detto, dove habitarà
cioè ò uolta à pegione sia ponito per ciascuna uolta
in cinquanta libre di danari et sia obligato à refar
i danni, et interessi, à quello chi hauerà patito il dan
et se ne sia al suo giuramento.

DI ASSALTAR CON ORME ò SENZA. Rca. 8

Et statuimo et ordinamo, et per la presente legge affirmamo
che nessuno ardisca ò presuma far insulto contra ciascuno
con arme offensiue, et chi contra farà per ciascuna uolta sia
condennato in cinq, libre de danari, et se sarà sende ar
in doe libre, et sì l'insulto sarà fatto. di danni à lacu
prugnia di quello, chi assalta ò uer da lui tenuta à pegione
sia condennato l'insultante, nella pena del doppio, et
sarebbe condennato. se l'insulto fosse stato fatto
ne Aggiongendo, che se alcuno sarà denunciato d'alcun

lefitio immediatamente doppo che sarà seguito, et commetto il delitto. Si per detto malefitio s'imponesse maggior pena per tal insulto in modo alcuno sia condennato à Volumo in oltre che l'insultato si possa difendere contra le insultanze, et se quello che si difende percota l'insultante per tal percuttione in modo alcuno sia tenuto ad alcuna pena, et se alcuno sfoderarà, ò menerà mano à la spada ò alcuno ò animo irato, sia condennato per ciascuna volta in cinque libre de danari, et se alcuno con bastone, ò con mazza irratamente annenerà contra alcuno, et nò lo offerirà sia condennato per ciascheduna volta in quaranta soldi di denari, et se con l'arme menerà contra alcuno, et nò l'offenderà sia per ciascheduna volta condennato in cinque libre de danari.

DE LE PAROLE INGIURIOSE Rub. 9

Statuimo et ordinamo che se alcuno dirà ad altri parole ingiuriose, come furbo, ladro, furbo, Assassino, falso Periuro, homicida Patricida, ò à gl'altri simile casteri, et sia condennato in pena per il q.o del detto Castello per ciascuna parola ingiuriosa in cento libre de danari per ciascuna volta, et se la medesima pena à chi gli

che dirà ad alcuno di mezzi per la gola, et cosa simile
et se alcuno ingiuriarà ad alcuno qualche ingiuria fatta
ò al Padre, ò al suo materno ò al suo fratello ò della
figlia ò di alcun altro sia il stesso grado à se attenente
ò gli infaccerà la morte, ò alcun altro delitto con
le sia condennato per cui senza notta indicio libre
denari, ò si gli infaccerà la detta con il sangue
ò altra percussione semilmente ò sangue debbia
condennato in cinq libre di denari, et se alcun
altra ingiuria gli infaccerà ò in altra modo
gli farà detto parte ingiuriosa, in caso sia à le pene già
declarate gli possa condennare secondo. à la qualità
del delitto et à la condizione de le persone.

DEL FAR CONFESSARE LI DELITTI R.ca 10

Et statuimo et ordinamo, acciò li malefitij nò si mangino in
niti che se alcuno sarà accusato, inquisito ò condennato
alcun malefitio ò ver delitto comparisca dinanzi al Leg
del detto Castello. et si negherà detto malefitio, et poi gli
provera per testimonij solo de visto: ò per cinq
la publica fama, il Cap.to predetto possa, et li sia licito
strengere, et dargli tormenti, et ò ellij affligerlo in p

senda almeno de doi de li Massari del detto Castello, et sforzarlo: et stregnerlo à confessar detto Malefitio come parrà espediente al detto Cap.o: et si sperdiare comparire à sofferire tali tormenti nel termine della citatione fatta de se habbia per confesso, et cõvinto di detto malefitio, et da li Iudici mon[illegible] ingerato, et li possa, et debba condannare di detto malefitio come si contra esso fosse stato provato per quattro Testimonij degni di fede, et ella condãnatione sia gia plenoiure nõ ostante altro Legge ò Statuto che far lasse in contrario

DELL'APPELLATIONI. R.ca 11

Et statuimo et ordinamo: à reparar la malatia di coloro che sono in giorno in[illegible] et di[illegible]: si vole appellationi, che esti che da alcun precetto, ò comandamento togliesi, ò da farsigli, ò veramente da qualche sentenza contra lui data et da darsi per il Cap.o del Commun del detto Castello: si tenuto, et debba essa appellatione, per essi, ò alcun di essi così interposta prosequire, in quel modo, et forma che si contiene nelle constitutioni della Marca Anconitana sotto pena di quaranta soldi de denari per ciascuno et il Cap.o

Gr. possa, et debba eseguire, et mandar ad esecution la
sentenza Gr. et li un mandamento santo con tali aggiunte
et fatte senza dimanda, et licenza di alcuna Corte
secolare, le appellane fra dieci dal dì del agg.te
per esso intenporta, nonostante, essa appellatione
non sarà seguita, et se alc.o di detti off.li del detto Com
mune sarà negligente nelle cose Gr. sia condennato
per ciascuna volta in dieci libre de danari.

DI PROCEDER DI SIMILE, A SIMILE. R.ca 12

Et statuimo, et ordinamo che il Cap.o del Commun del detto Castello
de suoi, et singoli maleficij, quali nel presente volume de li
statuti no si specificano, et declaramo positivo et à detto cap
pitanato sia lecito procedere di simile à simile, nelle cause
civile, et criminale, in proseguire, in condennare in absolver
secondo che à lui parrà, et no si intenda essere la forma de la sagra
comunna declaranno che si habbia da osservare in noi, et per
tutti li casi simili, è il simile.

DE CAVARE TERMINI. R.ca 13

Et statuimo, et ordinamo che se alcuno studiosamente,
opposta cavarà ò farà cavar termine alcuno, sia ne
ha se, et il suo consilio sia condennato per ciascuna

volta in venti libre de denari, et nò di meno per lui il det-
to termine cavato si ponga nelo stato primiero. à spese di
quello che l'haverà cavato, per gli huomini, li quali di qui
meglio sapranno, la verità, et saranno meglio informati
et n'haveranno più piena notitia, dargli prima il gi-
ramento per il capitano de detti Castelli di fare detta ter-
minazione con buona fede, et senza frode, et acciò detti
termini più facilmente si conservino intesi, et stieno se-
curi Commandamo che nessuno lavori appresso à esso ter-
mine per un piede, ne piantri appresso detti Confini per
tre piedi eccetto ne li luoghi dove sono le forme sotto
pena di dieci soldi de denari de fatto, et senza alcuna
diminutione da pagarsi al detto Comune.

DEL VBARE. Rub. 14

Et statuimo et ordinamo che se alcuno haverà furato alcu
cosa di altri, di valore di dieci soldi in giù sia condenna
to per ciascuna volta in cento soldi di denari, et se il fur
to sarà del valore di dieci soldi in su, sin à li venti sol
di sia condennato in dieci libre di denari, et da venti
soldi sin à dieci libre, e cinquanta libre di denari
sia condennato, et se alcuno commetterà un furto

da dieci libre in su sin à uenticinq; libre, sia condannato in cento
libre, et se alcuno per il secondo furto cosa di valore da uenti-
cinq; libre in su sin à cento libre, sia condannato in cen-
cinquanta libre de danari, la qual pena se nò la pagherà
fra il termine di dieci giorni dal dì de la sententia data
sia frustato per mano il Carnefice di Valfabrica, et di poi si
rimetta ne la prigione, et nò si relasci se non nò paga la
detta pena; et se alcuno per il terzo furto; hauerà robbato robba
per valore di cento libre in su il ladro sia aggiunto di
modo che non; et in tutti li sopradetti casi, la cosa furata, ò
la stima di essa, il ladro la debba pagare, ò restituirla,
ò emendarla et per la stima di tal cose ueri sia al
giuramento di esso. il qual cui sarà stato robbato, et
secondo detta stima il ladro si debba condannare, et li Receta-
tori di tai ladri, et di tale cose robbate, similmente però,
et agnosciamente fatto sia posito ne la medesima pene
et quelli che darà ò aggiuto à simili ladri, ò ad alcuno che
habia commesso qualche malefitio, ò delitto. come sia ò in
qual si voglia modo. gli darà aggiuto, consiglio ò fauore
sia condannato in quella pena, che si condannato il la-
dro, commandando in oltre che à prouare il furto

notte commetto, basti il dette di cinq testimonij de publica voce, et fama ò veramente un testimonio di sanerlo iusto basti primamente, à stregere, et tormentar il mal fattore à confessare per tortura et pregioni.

DI COMMETTER FRAVDE NEL OFF.° R.CA 15

Et statuimo et ordinamo, che se alcuno sanera commetto fraude nel offitio suo, dato il depradarse, quando il Commun perda l'offitio, et sia condennato al Commun di detto Castello per ciascuna volta in diece libre de denari, et pagi il doppio il danno al patiente, et se detto Communo, ò altra special persona per detta causa incorrettero in qualche danno, ò pravenero.

DELI VRBARPOSSIONI R.CA 16

Et statuimo et ordinamo, che ciascuno che molestarà inquietarà perturbarà alcuna persona ne la tenuta, ò possession del Commun del Castello. sia condennato per ciascuna volta in dieci libre di denari, si la tenuta di tal cosa sarà immobile, et si sarà mobile, in cinq libre, et à la restitutione di detta tenuta in ogni modo sia condennato.

DI ESEGVIR CONDEMNATIONI R.CA 17

Et statuimo et ordinamo che il Cap.° de detto Castello sia

tenuto, et debba co' il vincolo del giuramento, et sotto pena di un
cing libre di denari eseguire, et à essecuzion mandare tutte
et singole condennazione al suo tempo fatte, et al tempo del suo
precessore, eccetto la condennazione ad perdette per via
di appellazione, et similmente riscuotere tutte, et singole dette
et sotti di tutti ordinarij, grani et extraordinarij al tempo
del suo officio per il Commun di detto Castello sotto la medesi
ma pena in posta.

DI OSSERVAR LA PACE. R.CA 18.

Et statuimo et ordinamo, che ogni pace che sia alcuni del detto
Castello fatta per qual si voglia causa, stabilmente si debbano osse
uare, et adimpiser in tutto, et se alcuno contra farà si sarà di
homicidio, quello, che la rompe sia condennato in cento libre di
denari, et se sarà di qualche altro grave maleficio, in cinquanta
libre, et si sarà di qualche leggier maleficio in cing libre
di denari al Commun di detto Castello sia condennato.

DE PORTAR L'ARME. R.CA 19

Et statuimo et ordinamo che nessuno del detto Castello, ò in esso,
et suo distretto habitante ardisca, ne presumo per il detto Castello
portare alcuna sorte d'arme offensiua sotto pena di cing libre
di denari, et per ciascuna sorte d'arme offensiue in cinquan

soldi sia permesso, et gli debba pagare al Camerlengo del detto Commune, et in questo si enderà, et si ne starà à la relatione del Cap.o et de suo off.le et Bailo del Commune di detto Castello cercanti per le cose g.te, et la querela s'habbia per legitima prova, et ciascuno che si darà à fuggire, ò buttera l'arme, ò s'asconderà, et nò vorrà lassarsi cercare per le dette arme s'habbia per confesso. et cosiano de fare le arme, et ciascuno che sarà trovato co l'arme, per il g.to Cap.o et suo off.le et nò gli le vorrà dare, ò non vorrà che gli si siano per li detti off.li tolte, per ciascuna fiorina d'arme che gli sarà trovata sia condennato al detto Commune in libre cinq. de danari, et de tutte q.te cose et ciascuna di esse se ne stia à la relatione del g.to Cap.no et del suo officiale, et del Bailo et gli fiscali, et s'habbia per pienissima informatione, nò ostante à questo capo precisamente parlando alcun altro capito dove sia stato posto. cioè che ciascuno parlasse.

DI ACCUSARE ET SE PROVARE R.CA 20

Et statuimo, et ordinamo che ciascuno che accuserà qualche persona di alcun malefitio, ò delitto dinanzi al Cap.o del detto Castello et non provarà detta accusa, nel termi-

ne assegnaggli per il g.to cap.o et in gli pena l'accusato sia condennato al Commun de detto Castello, nella qual dovrebbe esser condennato l'accusato, si tal malefitio, ò delitto del qual fosse stato accusato contra esso et per li testimonii legitimamente si provasse.

DI TOGLIER LEGNI, et SASSI, DEL COMMUNE R.CA 21

Et statuimo, et ordinamo, che qualunq.e toglierà delle pietre de li muri, ò d'altre pietre, et legni d'alcuno edefitio, ò in alcun edificio del Communo existente sia condennato per ciascuna volta in dieci libre di denari, et nondimeno debbe, et singole cose tolte si debbano rigiporre nel primiero stato, et restituire, et ciascuno possa accusare quello che contesa, et habbia la quarta parte della pena, et il cap.o sia tenuto à la pena di dieci libre cercare le cose g.te et quelli che trovarà colpabili punirli.

TUTTIA DI PROP.a AVT.te R.CA 22

Et statuimo, et ordinamo che nessuno ardisca ò presuma intromettersi pigliar alcuna tenuta ò per possessione di sua propria autorità contra alcuna persona del detto Castello ò suo distretto senza cognitione di ragione sotto pena di cinquanta libre denari de fatto di applicarsi al detto Communo et cadere di ogni ragione, et sarette nella posst.ne et in gli et adimpire

DELLI SESTIERONESI, CONTUMACI. Rub. 23

Item statuimo et ordinamo, che ciascuna persona citata di nanti alla Corte del detto Castello à far alla Sestiononesia Banco in civile quanto in criminale, nel termine assignatoli non comparisserà, se la causa sarà civile in cinque soldi, si sarà criminale, in dieci soldi per ciascheduno et ciascuna volta sia ponito, excetto nò fosse impedito da qualche giusta causa, et nò dimanco la detta causa, sia tenuto Sestiononesia verificar la verità.

D'LI GUARDIANI DELLI OFFICI Rub. 24

Item statuimo et ordinamo che se alcuno farà, ò tentarà di fare, ò dire alla ingiuria, ò offesa ò vergogna, al Capo, ò Offi. de detto Castello, sia condennato al Commune di detto Castello in ciascuna sorte di delitti, nella pena del doppio contenuta nel presente volume degli statuti, et il Capo, sotta di libera autorità poniere sui delinquenti, et contra essi citare, et procedere, et essi condennare, et contra essi fare esecutione reale et personale come ricercherà il fatto, come contra gli altri concittadini esenti al dominio di detto Castello. et in dal pena incorra chi da le sue commettirà contra li Massari del Commune, ò Capi che duno di essi.

DE RETI ET CAPPANI

R.ca 25

Et statuimo, et ordinamo, che nessuna persona in modo alcuno ardisca ne presuma, pigliar, levarsi, o guastare alcuno ingegno atto ad occupare come reti, guastardese, et cappani fatti per pigliar colombe, et cose simili, sotto la pena di diece libre per ciascuno, che contra farà, et ciascuna volta, et sempre sia obbligato emendare il danno duplicato al Patiente, Aggiongendo che se alcuno guasterà li detti cappanni fatti il tempo di pigliar le colombe paghi in nome di pena soldi ir. arg. dedanari senza diminutione alcuna con l'emendation del danno come di sopra del loggio, il quel danno si creda, et sene stia al giuramento di esso, e sia pagato.

DE PESE PIGLIARE SEGURTÀ

R.ca 26

Et statuimo, et ordinamo che il Capo del Commune del detto Castello non possa ne debba da alcuno che sia retenuto per occasione di qualche Malleficio, o delitto pigliar segurtà ne esso examinare, ne porre à tortura senza la pena et consenso di doi Mastari, almeno del Commun di detto Castello sotto pena di diece libre de danari, et non manco esi segurtà, o esamine non faga et se alcuno Podestà sarà appunato nel modo che no sarà sotto

ente nella guardia, esso promessa li Massari e Bauera
no approuato detta segurtà, si rendeno del lor pro
prio osseruare, et adimpire fin' à la guardia promessa

DISTRENGER LI LAV.RI PLI PTRNI R.A 21

Item statuimo et ordinamo che nessuno del detto Castello, o suo di
stretto, o d'alenne, ardisca ne presuma lauorare alcun
pello di terra d'alcuna persona, del quale nò saranno
state pagate sostidij imposti per il Commun di detto Castel
lo, et se alcun contera farà lauorando detto pello di terra si
tenuto, et debba pagare al Commun di detto Castello. Dazi, et
singoli sostidij, et collette imposte per detto Communo ingen
ma et per il tempo et gli Bauerà lauorate, dano per il
detto Pello di terra, quato per tutte le altre possessioni
et per tutta la libra et dano il Catasto di qlli. à cui saranno
lauorati simili pelli di terra, Volemo nordinamo che se nei
beni d'alcuno. che nò saga le date come di s.a fosseno
più lauoratori, ciascuno di essi lauoratori possa esser
astretto à pagar detti sostidij et date per data come et
correrà per le possessioni c'Bauera lauorato nò ostante
qual si voglia capto. che il contrario di q.to disposesse.

DE RECETTAR BANDITI. R.CA 28

Et statuimo, et ordinamo, che nessuno del detto Castello ardisca ne presuma ricettare alcuno sbandito, et condennato per alcun malefitio ò uero essetto, ne accompagnarlo ne prestarli aggiuto ò fauore sotto la pena di dieci libre di denari per ciascuna che contrafarà, et per ciascuna uolta, da applicarsi al Commune di detto Castello.

DE QUASTAR LI CUPELLI. R.CA 29

Et statuimo et ordinamo che se alcuno del detto Castello porrà ò quasterà cupelli d'api d'alcuno, ò ueramente de detti cupelli leuerà et porterà uia le fabrice del miele. sia condennato per ciascuna uolta in dieci libre de denari, et rifacia il danno à quello che l'ha patito. et secondo sarà stimato per il suo giuramento; et si porterà uia li cupelli assieme co' gli api sia condennato in uinticinque libre, et se il delinquente sarà forestiero. gli siano daghiate le pene nelle cose premesse et se alcuno hauerà gieste cupello d'api, del quale ne scappi qualche sciamo, et il Padrone di quello lo seguirà, et detto sciamo entrarà in alcun arbore di altri, il detto sciamo sia comune con il Padrone di detto arbore, et se alcun seguirà uno sciamo d'api, che sarà uscito del suo cupello, lo quasterà uacuoghiere dove lo ritrouerà. nò obstante alcun ca-

DE NEGAR IL NOTARO R^CA. 30

Item statuimo et ordinamo, che qualunq; negherà in giudicio alcuno che publicamente sabbia esercitato l'arte del Notarato, ò filiazione d'alcuno, il che poi si provasse sia condennato al detto Commune, in ciascheduno di detti casi in cento soldi de denari.

DI ROMPER LA PREGIONE. R^CA. 31

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno sarà messo in pregione, ò nei ceppi per alcuna condennatione, ò per pena, il detto pregione, ò per nei ceppi, et come si dice à la stretta di cc. mito sia tenuto, et debba detta sua carcerazione, et ritenione pazientemente sopportarla. et d'indi nò partirse senza licentia del capo, ò del suo officiale, et quello che nele predette cose contrafarà rompendo la pregione, et li fuggendo sia condennato in cinquanta libre de denari et rompendo li ceppi, et di essi fuggendo in dieci libre de denari sia posto. et se alcuno sarà retenuto in Palado per qualche debbito Civile, ò per pagar li delle et danni dati, et d'indi senza licentia si parti sia per ciascuna volta sia condennato in cento soldi. CA

DE OCCVPAR LE VIE PVB. RVB. 32

Item statuimo et ordinamo, che nessuno debba ne possa oc

cupare alcuna cosa ne di quella pigliare, o altra cosa stabile del Commun di detto Castello senza giusto titolo, et causa sotto pena di cinq libre de danari, et nò dimeno dal occupare, et pigliare strada, o altra cosa del detto Communo. per lo Cap.o sia astretto à relassarla, sanza l'informatione de la verità senza alcun processo. et sia sforzato à rimetterla et porrerla nel primiero stato. ℭ

D'AMAZZAR GLI ANIMALI D'ALTRI. Rca 33

Et statuimo et ordinamo, che se alcuno ammazzerà, ò guasterà alcun Cavallo ò Cavalla Bove, ò vacca et cose simile sia condenato il delinquente per ciascun animale ammazzato, ò guasto per ciascuna volta in dieci libre de danari, che se alcuno ammazzerà ò guasterà qualche porco pecora ò cane, et simili animali sia condenato per ciascuno Animale ammazzato et guasto, in cento soldi denari, et sempre sia debba rifare il danno al patiente.

De le CITATIONI DI MAL.o Rca 34

Et statuimo et ordinamo. che se alcuno sarà citato alle questione nela Corte del Commun del detto Castello per occasione d'alcun male fatto, et excesso. possa et debba il Balio del Communo. Cap.o nel consiglio generale à q.lli

assignargli il termine, à dire oppore et allegar la causa per che non si debba condannare, et à opporre detto gto che vuole, et nel medesimo modo si possa citare ad audir la sentenza et peremptoriam. et dal citatione nel luogo generale inanti, et senza pienamente, et se le Ge. citationi fosseno state fatte personalmente, niente gli possa opporre.

DI CONOSCER DONE CARNALM. R.A 35

Et statuimo, et ordinamo che se alcuno conoscerà dona alcuna carnalmente, per forza et violentia paghi al Commun di detto Castello lire dozento, per insecuzione et sia tenuto dotar detta Dona ad arbitrio d'un buon huomo, et se la conoscerà volontariamente paghi al detto Commun lire cinquanta di denari, et similmente sia tenuto dotarla. eccetto la donna ne fosse di cattiva vita, et condicione, ò che almeno si potesse provare per indicij legitimi, che detta Donna non era vergine, et eccetto non si potesse provare che detta Dona havesse provocato esser conosciuta carnalmente da dal huomo, et massime per guadagnarsi la dote, ne quai casi le difficultà de le prove, la causa penda in giudicio à la

decisione dal arbitrio del Giudice et se alcuno Sauera es-
saltato alcuna Donna, et gli la Sauera bastato ò gli fara
qualche cosa brutta per ciascuna volta sia condennato al
Commun di detto Castello in venticiny libre de carari ad

DI DAR AGGIVTO NE LI DELITTI. Rca. 36.

Et statuimo et ordinamo che se alcuna persona darà, ò in qual
si voglia modo prestera aggiuto conseglio ò fauore à qual
che Ribaldo ò vitta alcuna commetter volente, sia conde
nato ne la metà de la pena ne la qual si condennarà il
delinquente, et quello che simil cose commetterà sia posito
per il Cap. de detto Castello; et Casearo potta accusare il delin
quente, et habbia la quarta parte de la pena et questo
capto sia preciso altro in qualsi voglia modo nò obstante

DE LE PERE DVBLICAGE. Rca. 37.

Et statuimo et ordinamo, che se alcuna persona alcun ma
leficio, delitto, ò excesso, ò cosa contra la forma del presente
statuto et contenti in esso in parole ò in fatto commetterà
nel Palatio del Commun di detto Castello, ò in presentia del
Capo ò del Offle ò del Vicario, ò ne la strada principale da il
Palatio del Communo sin à la porta del Castello ò in essa Pie
za, ò ne le chiese, ne li giorni de le feste, ò di notte tempo

quello il quale contra farà in pena del doppio per ciascun maleficio, nelli luoghi da detti cómetto sia condennato.

DELLI TESTIMONII IN CRIMINALE. R.ca 38

Item statuimo et ordinamo che nelle cause criminali dano li testimonii quanti le femmine potino, et ugualmente far testimonianza quelle siano maggiori di dodici anni, et che il testimonio per testificare nó possa esser recusato per il Capo ò alcun altro offitio et quello che contra farà recusando il testimonio stia per giorni sei, ponendo per ciascuna volta, et ciascun testimonio in uncie cinque libre. Volemo ancora che tutti li figli di famiglia et ogni altro maggiori di quattordici anni possino esser in giudicio criminale, eccetto sino nel uno, et altro caso di ricita nó si possa sauere. senza il consenso del Padre et autorità del Curatore, nó ostante qual si voglia legge indotano. et le donne chiamate à testificare sopra qualche delitto ò excesso si debbano esaminare nella chiesa. et nó altroue in presenza d'un'altra donna. sotto pena al Capo ò al Vicario che contra facesse di uncie cinque libre di danari per ciascuna volta; et si gli si comandasse per il Capo ò Vicario, che stà di notte a stazza, et non si pazza dal donna si possa partire, senza pena nó ostante precetto del Capo

De non procedere tra congiunti R.ca 39.

Statuimo et ordinamo, che il Cap.o ò off.le del detto Castello in modo alcuno possa ò debba procedere, cercare et procurare alcun del detto Castello per occasione di alcun malefitio, ò delitto contra alcuno a lui uicino, ò consanguineo fin in terzo grado secondo la ragion canonica, commesso, ò perpetrato; se non à querela del offeso. il qual nondimeno detta accusa et querela tra quindici giorni dal dì del accusa et querela fatto la possa leuare et addimandare, et ottenere che si catti, eccetto solamente li delitti atroci come Morte debilitatione ò inuation di membri, rottura di carne, fregio nella faccia et altri simili, nelli quali ex officio possa procedere, et se negli altri si procederà senza accusa il processo non uaglia ne tenga ne meno le cose che ne seguissero. mà sia di nessun ualore et fermezza

58r

58v

59v.

DE DANNI DATI LIBRO QVARTO

DE DANNI DATI CON BESTIE

R.ca 1

Acciò si conservino, li seminati statuimo, et ordinamo, che nessuno ardisca ne presuma dar danno con bestie nelli seminati d'alcuno di detto Castello, ò in esso habitante, et nel suo distretto in qual si voglia luogo posti, et ciascuno che contra farà al modo, et ordine in presente sia ponito; cioè, che se alcuna Bestia grossa come Bovina, Bufalina, Cavallina, mulina ò asinina darà danno, in grano, biado, et legume verde d'altri, il Padrone ò la padrona de dette bestie sia ponito per ciascuna volta, et ciascuna bestia, in soldi cinque, et se alcuna di dette bestie darà danno in grano, biado, et legume secco. il Padrone di esse sia condennato per ciascuna bestia in dieci soldi, et s'intenda secco dalla metà del mese di Maggio, sin' che sarà mietuto; et ne la medesima pena incorrano ciascuna bestia caprina, et porcina, che darà danno come di sopra, et la pecorina che darà danno, in biado, et legume verde, il Padrone di esse bestie per ciascuna pecora et ciascuna volta sia ponito in un soldo; et se nel secco in soldi dui, et il medesimo si dice del semelino, et de la canape, et se alcuna bestia grossa sopra nominata darà danno in barcone, ò mezza di grano, biado, ò le

gume, il Patrone di esse sia tenuto pagare per ciascheduna bestia
et ciascheduna volta soldi dieci, et se alcuna Bestia grossa
come di S.ta et anco Caprina, et Pecorina darà danno, ne la
vigna grogna, ò di alcuno orto à lauorecio dal mese di
Marzo sin al mese di Nouembre, o fra il detto tempo il Padrone
di esse per ciascuna bestia, et ciascheduna volta sia obligato
in dieci soldi, et si ui daranno danno dal mese di Nou
embre sin al mese di Marzo; ò fra detto tempo sia tenuto
il Padrone pagar la meta de la pena; et se alcuna bestia
Pecudina darà danno ne la Vigna dal mese di Marzo
sinche detta Vigna sarà verdenbiata, ò fra il detto tempo
il Padrone paghi per ciascuna bestia, et ciascheduna volta
un soldo; et si sarà di altro tempo mezo soldo. et se sarà
Bestia grossa come di S.ta et Caprina et pecorina dando
danno in orto. di altri per ciascuna bestia et ciascheduna volta il Padrone sia pornito in dieci soldi de de
et per ciascuna bestia pecudina. un soldo, et per ciascuna
volta.

R.ta 2

DE POLLI.

Et statuimo et ordinamo che se alcuno darà danno ò li

gallinacei, nela Vigna di alcuno. nel tempo che ui sarà
uua, et anco nele pergole al tempo de le uue, et nel biado,
legume et orto. de li mesi Giugno et luglio, et nel
meglio et parico de li mese di Agosto, et Sett.re sia posto
per ciascun pollo et ciascuna uolta in un soldo
et il danno sempre se debba emendare, et negli altri de
gli nela metà de la pena sia ordinato, ad uolontà del
patiente altrimente no, Volemo anco che li G.ni pulli non
uati a dar danno nela vigna à tempo, che in essa uiva
rà l'uua et similmente nel orto. possano esser occise
et ammazate da li Patroni de la vigna, et del Orto
senza alc.a pena.

DE DAR DANNO A IL POSS.re CO BESTIE R.ca 3

Et statuimo et ordinamo, che se alcuno darà danno co bestie gros
se, nelequali si intende anco la Porcina, et capriza, in alcuna
possession d'altri nela qual ui fossero uing, arbori domestici di
diuersi frutti, il Padrone de dette bestie debba pagare in
nome di pena per ciascuna Bestia, et ciascheduna uolta
soldi cinq, et se darà danno, in rodendo, et degradando
in qual si uoglia modo detti arbori frutiferi il Padro
ne predetto paghi soldi dieci per ciascuna uolta. et ui

cuna bestia, et g.lo dal principio di Marzo sin à Nouebre, et à gli altri tempi paghi la metà di detta pena, aggiungendo che ne sieno posti ne uagli ed il suo giuramento accusar alcuno de danno dato senza di sei mesi in sei mesi, eccetto che ed il detto d'uno l'doneo testimonio degno di fede

DI DAR LICENZA DE LI SVOI BENI. R.ta 4

Item statuimo et ordinamo che ogn'un possa dei suoi beni, et cose dar licenza, et ad altri piena auorità, che gli possino dar danno personalmente et con bestie, et g.lo chi hauerà licenza se sarà trouato ne li predetti beni à dar danno da cap.o ò da altro accusato, nò sia tenuto in modo alcuno pena nessuna purche la licenza g.ta sia stata auerata, e appaia in scritti per mano del cap.o del detto Castello et si sarà fatta altrimente nò uagli, ne tenga ipso iure

DE LIGAR LI CANI. R.ta 5

Item statuimo et ordinamo, che se alc.o hauerà cane ò cani nel detto Castello et suo distretto sia tenuto et debba da la festa di santa maria del mese di Agosto sin'al dì de la festa di S.to Angelo del mese di Sett.re conti annenere tenerli ligati et quello che contra farà, sia condennato per ciascun cane et ciascuna uolta in cinq.e soldi de danari

& se detto Cane incorrerà ò darà danno nel detto Tempo ò in pa
detto Tempo nela vigna di altri, il Padron di essa per cias
cheduna cane, et ciascheduna volta in diece soldi de ra
gion condennato, et ciascuno possi lo predetti accusare, et
Gabbri la quarta parte de la pena, et le accusation di detto
fatta cò il giuramento. Gabbri per piena probatione, e
qualsiasi trouera cane nel detto Tempo nela sua vigna
propria ò da esso volta à lauorerci ammazzarà presa
et ferirlo in detta vigna senza alcuna pena.

DI DAR DANNO ALLI GIANDE. Rca 6

Et statuimo et ordinamo che se alcuno dal detto Castello
ò suo distretto darà danno con bestie Bouine, Bufa
line caualline Asinini porcine, et caprine, ò con alcu
di dette Bestie à le ghiande de alcuno del detto Castello
ò suo distretto paghi in nome di pena per cias
cuna di dette Bestie, et per ciascheduna volta
soldi cinq. et per ciascuna pecora, et ciascuna volta
un soldo di denari.

DE DAR DANNO A LI CARBONARI Rca 7

Et statuimo et ordinamo che se alcuno darà danno con bestie
Bouine et bufaline mulline caualline et Asinine, ne li car-

bonari del Commun di detto Castello. paghi à nome di pena soldi
p. de danari, et si con porcine per ciascuna bestia, et ciascuna
volta soldi dieci, et se sarà capriza un soldo. et se pecorina p
ciascuna bestia, et ciascuna volta sei denari, Aggiongendo
che ne manco à li Conduttori di detti carbonari ha licito in mo
alcuno. in esse ritenere dette bestie porcine.

DE DAR DANNO À PRATI E BADIE. R.ta 8

Et statuimo et ordinamo, che ciascuna persona che darà danno
bestie Bovine et Bufaline, Muline o asinine, et porcine ne
prati d'altri dal mese di Marzo sinche sarà mietuto pag
in nome di pena per ciascuna Bestia. et ciascheduna volt
soldi cinq, et si con capriue, o pecorine soldi uno. et il medi
mo decimo de le stoppole, et delli pesti delle terre segnate
bandite, et negli altri tempi si non saranno segnate et bad
come di sopra non siano tenuti à pena alcuna. Aggiognendo c
se le bestie pecorine daranno danno nelli p.ti sin à diece p
re debba pagare il Padrone un soldo. per ciascuna pecor
et da diece in su soldi dieci per ciascuna natta.

DI DAR DANNO PERSONALM.te R.ta 9

Et statuimo et ordinamo. che nessuna persona del detto lu
et suo distretto ardisca ne presuma dar danno nelli

di altri, alcunqo, che in essa si stara l'una, ne nele pergole ò negli orti sono pena di dieci soldi di denari

DI COGLIERE L'VVA. R.a 10

Et statuimo, et ordinamo. che nessuno andisca, ò presuma de la sua vigna propria, ò tenuta à lavoreccio, ò nele pergole, cogliere, toghiere, et portare à casa, più di doi grappi d'una, et nessuno più, et se alcuno, che sarà la vigna propria ò a lavoreccio sarà trovato portare oltre doi rappi d'una, sia à lui sia condenato. per ciascun ratto et ciascuna volta in doi soldi et se sarà trovato portare oltra sei rappi, incorra soldi et per ciascun rappo che portarà da sei in su, ciascuna volta sia punito. et se alcun forestiero, et no sarà vigna, ò pergole sarà trovato portar una. casci in pena di cinq soldi per ciascun rappo che gli sarà trovato. salvo sempre però che del forestiero che no sarà vigna ne pergole, no proiatte l'una che gli sarà data dal Padron de la vigna, ò de le pergole, che alhora et in quel tanto no sia tenuto à pena nessuna.

DI COGLIERLI POMI D'ALTRI R.a 11

Et statuimo, et ordinamo. che nessuna persona del detto Castello, ò suo distretto, ò in esso habitante sia di cassa

temerità, che ardisca toglier, ò levar alcun pomo, ò frutto di alcuna possessione d'altri à la pena perche conta farà di soldi dieci per ciascuna volta, et sempre debba di fare il danno al patiente, de la qual stima se resta, et creda al giuramento di quello. e' havera patito il danno fin à la quantità de cinque soldi, et da quello in sù secondo l'estimatione di due testimonij degni di fede, ò vero huomini de la comunità da eleggersi per il Cap.o et Massari del Commune. ò vero degli stimatori del Commune; et il danno sempre si debba emendare, et quelli che toglieranno li pomi non domestici de beni d'altri, sia posto ne la mità de la pena.

D'ADDRAVERSARE

R.ta 12

Et statuimo et ordinamo che nessuno ardisca ne presuma adversare per possessione, vigna ò horto d'altri sotto pena di cinque soldi per ciascuno et ciascuna volta; et ciascuna bestia, et quello s'intenda quando in quelli nò siano frutti, et negli altri tempi debba pagar la pena ne li S.ti detti capitoli decimi et se alcuno personalmente, ò con bestie adversera per il Campo bradato ò seminato in dui soldi per ciascuna volta et ciascuna bestia grossa et menuta in sei denari, et in denari per ciascuna volta sia condennato. et in denari

ogni bestia porcina et caprina s'habbia per grossa, et sem
pre si debba rifare il danno al Patiente à questo
nõ ostante qualsiasi cosa altro caso.

DEL GIURAMENTO À DANNI DATI Rca 13

Et statuimo et ordinamo che in tutti et singoli danni dati
il danno si debba emendare à quello che l'ha patito per gli
dati quali sarà stato personalmente ò con bestie dato
danno, et del estimation del danno se ne stia et sia
da al giuramento di quello che ha patito il danno fin' à la
quantità di dieci soldi, et da quelli in su, secondo sarà
stimato per gli estimatori del Comune ò per doi
altri homini da bene et degni di fede che eleggerà poi
il Capo et Massari del Comune di detto Castello, la qual
estimatione fatta, il Capo et offo del detto Castello à
petitione di quello che hauerà patito il danno, debba strengere
quello che hauerà dato danno realmente et personalmente
à pagare nõ ostante qualsiasi cosa altro caso.

DI MOZZARE GLI ARBORI. Rca 14

Et statuimo et ordinamo che nessuno del detto Castello
ò nel suo distretto habitante sia di cauta temerità che
ardisca ne presuma mozare alcuno arbor domestico

come Pranconi Pergole Fichi Noci Castagne, Amandole, Ce-
rege, Meli et altri à quelli simili, over pranchi di arbori
domestici sia pena per ciascun arboro, et ciascuna volta di
cinq libri de Danari, et per ciascun ramo molto et ciascu-
duna volta soldi dieci, et per ciascuna fascia soldi cinq, Et
se alcuno moderà, Querca, ò olmo, Salce pioppo ò albaro
ancorche non fosseno atti ad edificio paghi in nome di pena
soldi cinq di danari, et si fosseno bone, et atte à edificio pag
et sia posto in libre cinq de danari, si fosseno buone come di
sopra per frane, ò costaccie, et se alcuno moderà qual
brodo, ò ramo di detti arbori, paghi per ciascun brodo
et ramo soldi dieci de danari, et se alcuno monde
ò scorteccia alcun arboro, nella medesima pena sia posto
che se da piedi l'Ganelle modato cioè soldi cinq, et se alc
moderà le fascie di qualche olmo ò querca nelli ca
cati da quatro in sei paghi per ciascuna fascia soldi
di danari, et nelle selve la metà di detta pena sempre con
emendazione del danno.

DE TAGLIAR LE LEGNE Rca 15

Statuimo et ordinamo che nessuna persona ardisca ne
presuma, pigliar, ne portar via, legne molle di alcun

sotto pena di dieci soldi per ciascuna soma, et per ciascun fascio soldi dua et mezo et q.to s'intenda de le legne che stanno nele possessioni lauorative, et se sarà de le selue di altri quello che pigliera, et poterà una legna mode ligne o acuata tabe sia posito nela metà de la pena, et il medesimo dicemo di quello che mozera, et poterà una le legne de le selue de altri, et in tutti li detti casi, si debba ò dare à quello che pate il danno, aggiogendo che quello che porta le legne ligate sia condannato nela pena del doppio.

DEL ACCUSE DEL PADRONE ET LAVORE. R.ta 16

Et statuimo et ordinamo, che danno al Padrone quando al lauorare si licito accusare, et denunciare tutti gli che danno danno personalmente, et ò bestie nele lor possessioni proprie ò tenute à fitto, ò allaueceis, et far l'inquisicione del danno dato gli nele lor possessioni dinanzi al Cap.o ò suo off.le del Comune di detto Castello secondo parrà à lor et in tutte et singole accuse fatte per essi ò alcuno di essi ne sia, et creda à le lor denuncie et al giuramento lor sin à la quantità de cinque soldi, cauo de la pena da parti, quanto ad esso del estimacione del danno dato la qual estimacione il Cap.o et Caselle dun' altro off.le la faccia

dare, et pagare, à quello che ha patito il danno; et sia licito ad ogni uno, che lo trouarà à dar danno ne li beni di altri, e suoi progij, de ta pigliar dette bestie, et menarle al cap.° ò off.le del Commune, e dette Bestie recomendarle al detto cap.° o suo off.le per la pena et per il danno. Il quale off.le che li sarà recomendate dette bestie sia tenuto et debba farle ritenere finche sarà al commano de la conueniente pena et estimacione satisfatto. Sotto pena di diece libre de danari da ritenerse del suo salario.

DE DERIVAR L'ACQVA R.CA 17

Et statuimo et ordinamo che nesuno ardisca ne presuma cauar ò derivar l'acqua del solito corso suo, et del luogo per il quale era solita correre ne gitta mettere per possione di altri ò a presso per luogo per il quale non soglia correre per la quale il Padrone de la possione patta qualche danno sotto pena di uenti soldi de danari, et rodimanco sia tenuto rimettere l'acqua, et redurla al debito, et solito luogo suo. per cinq giorni poi che gli sarà stato commandato per il Capitano ò altro off.le del Commune ò per il Ratio per commissione de essi, et se nò obedirà paghi in nome di pena cento soldi de fatto, et senza alcun processo. et detta acqua sia cinq altri di nel suo corso mettenda, et luogo suo

la medesima pena sia tenuto; et li Iusti, et singoli precetti al medesimo fatti, sicche obbedirà in cento soldi nel modo prefato sia punito. et debba emendar il danno ricevuto per occasione de la detta derivation d'acqua à chi tal danno haverà patito, aggiongendo che si alcuno haverà conseguito. dinanti à li Massari, ò Capo. del detto Castello, che per occasione del detto corso d'acqua gli si faccia danno per li Massari del detto Castello. si debbano deputare doi boni Homini, liquali piglino prima il giuramento di far l'officio loro con buona fede sicco tenuti determinare il corso di det acqua. et gli metere per luogo marco da rosso. fra il termine di cinq giorni assegnati dal detto Capo. ò Massari à q.lo nò ostante qualsivoglia altro cagio.

DEL PERGIURO. R.ca 28

Et statuimo et ordinamo. che se alcu. da quattordici anni in su sarà stato esaminato. per il Capo. ò off.le del Commun. del detto Castello. sa. alcun danno dato. ò il suo giuramento sia tenuto. dire, et dipor la verità, et se negarà ò il giuramento haver dato danno. et doppò legitimamente sarà provato gli haver dato, et fatto danno. paghi in nome di pena quattro libre de danari, insieme con la pena statutaria ù-

DE COGLIERE LE SPIGHE. Rub. 19

Item statuimo et ordinamo che s'alcuna persona darà danno in raccorr la spiga, ò carpirla, ò corla d'alcuna meta, ò barcone di grano ò biado d'altri, in cinq soldi cinq de danari per ciascuna volta sia condannato, et ponito, ma facendo la paglia, et mollando le spighe manualmente nel grano, ò biado d'altri sia ponito in soldi vinti cinque de danari

DE LE PENE DUPLICATE DE D. D. Rub. 20

Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona, contra la forma de l'alto capitolo, clarsala ò parola contenuti nel presente volume degli statuti commettesse di notte tempo sia ponito ne la pena del doppio, nela quale verrebbe ponito se l'havesse commesso di giorno et il medesimo s'intenda ne li danni dati, tanto personalmente quanto con bestie, et incorra nela pena duplicata ciascun forestiero et non suggetto al Commune del detto Castello, dando danno personalmente ò con bestie ne li beni d'alcuno del detto Castello, et suo distretto, cioè nel toppio di quello ne la quale incorrerebbe quello di detto castello in simili danni dati

DE DAR DANNO NEI CANNETO. Rub. 21

Item statuimo et ordinamo che ne sano dia danno nel canneto d'altri cogliendo la fronde de le canne sia pena di cinq soldi, et se alcuno molle ne le canne da doe in su pagi un soldo sia à quando

canne, et da quatro in sù soldi due per ciascuna canna, gs. aggiono che se il canneto nò fosse cultivato, quello che concorrà nela metà di detta pena sia punito et rifaccia il dano à quello, che l'ha patito.

DE DAR DANO AL PAGLIARO. R.ca 22

Item statuimo et ordinamo che qualunq persona darà danno al pagliar d'altro portando via, et togliendo la paglia paghi in nome di pena soldi dieci, et si sarà con bestie grosse soldi cinq, et se saranno menute soldi uno per ciascheduna bestia et ciascuna volta.

DI PASSAR PER LE POSSESSIONI. R.ca 23

Item statuimo et ordinamo che sia licito ad ogn'uno del detto Castello et suo distretto volendo far case, ò altri edifitij, et fabricare, portar legnami, pietre, et altre cose necessarie et passare per la possession d'altri senza pena, mà debba andare per luogo più breue, et manco dannoso, et nò dimeno si sarà dato alcuno gli lo debba pagare, et rifare à stima de li stimatori del Commune.

D'AMMAZZAR PALOMBE. R.ca 24

Item statuimo et ordinamo, che nessuno ardisca ammazzare alcuna palomba di Palombaro sotto pena di cinq soldi per ciascuna

li egli ammazzerà, et se alcuno pigliarà quelli con li lacci, ò laccioli in nessuna pena incorra, ma si con le rete et altri simili ingegni incorra ne la medesima pena che si l'amazzasse, et si creda al Capo ò vicario del detto Castello. Il qual possa et voglia cercar de le cose p.te et procedere à querela et per inquisitione à le cose predette; et de fatto punire li Capabile à questo nò ostante qual si voglia altro caso.

DE DAR DANNO PRESENTE IL PATRONE. R.CA 25

Item statuimo et ordinamo. che se alcuna persona darà danno personalmente ò con bestie ne la possessione d'altri presente esso Padrone et prohibendo à quel tale che nò gli dia danno. sia posito ne la pena di doppio, di quella pena che sarà stato posito, se il padrone non fosse stato presente mentre gli sarebbe dato danno, et si sia, et creda à la sua monitione et prohibitione con il giuramento di quello. e sarà pagato il danno et con testimonio degno di fede. ma questo nò s'intenda del dar danno con bestie in alcun nouale ò stoppelero badite.

DI SMEGER IL PADRONE E IL GARZONE. R.CA 26

Item statuimo et ordinamo. che se alcuno del detto Castello. ò suo distretto. pigliarà alcun per Garzone, ò Garzona Santo et Sancto in casa sua per suo domestico et familiare; il decreto

Gardone domestico, et familiare tanto Masetto quanto Femina et darà danno ad alcuno ò personalmente ò co' bestie in qual si voglia modo. Il prefato suo Padrone ò ricettatore sia tenuto et debba per vigor del presente statuto per il detto Gardone domestico ò familiare, tanto de la pena quanto di refar, et emendare il danno pagare et satisfare del suo proprio, aggiongendo che ciascun Patrone et Possessore de le bestie sue per dette sue bestie, si dette bestie saranno trovate à dar danno co' il guardiano et Pastore, ò no saranno. à la pena et emendatione nò ostante altro capto.

DE NON DIRE IL NOME. AL OFFIC. R.CA 27

Et statuimo et ordinamo che ciascuna persona ricercata dal offic. del Comman di detto Castello andarà à la cerca per trovar danni dati, del nome suo et Padrone, et di suo Padre, et de le bestie et nò gli lo vorrà manifestare et recuserà di ciò lamentà, ò veramente si muterà il nome, ò gli ne dirà uno per un'altro, dicendo la bugia et facendo il falso, per ciascuno et ciascuna volta sia punito in cinque soldi de denari purche nò ecceda quattordici anni.

DI STRATIARI CONTRA L'OFFLE Rca 28

Item statuimo et ordinamo che ciascuna persona, mentre l'offle de dannidati, ò il Custode de le biade andera per il territorio del detto Castello à cercare per li dannidati, si belarà, ò farà altro segno, et non ferrà, ò veramente dirà guarda guarda ò spesso si dirà per il Pastore mentre si vede l'offle à la volpe Agli agli ò cose simile paghi in nome di pena cinq soldi de danari et più, et meno secunda parrà al Cap.o et no. mà à gli Mastari

DEL NE FARE LI DANNI DATI. Rca 29

Item statuimo et ordinamo che in due li dannidati ò personalmente ò con bestie, ò come se sia oltre la pena contenuta nel presente volume de li statuti, sempre s'intenda et si debba intendere l'emendation del danno, et quello che fa danno sempre lo debba rifare à quello che lo riceve.

DE PROCEDERE 2a LI DANNI DATI. Rca 30

Item statuimo et ordinamo, che l'Cap.o et suo offle del comu de detto Castello in due li casi de dannidati possa procedere per inquisitione querela, denuntia, accusa, et inuentione di sua propria autorita.

DI CAVARI ACCUSE. Rca 31

Item statuimo et ordinamo, che ciascuno che accusa ò querela

per occasione di qualche danno dato possa da esso accusato, et querellato fra tre giorni dal dì che è stato data l'accusa et querela cavar dalla pena pagando un bolognino per la cassatura, et declariamo, ch'à ogn'uno che fa l'inquisitione sia licito cavar tre persone, cò li gardoni, et bestie di esse dalla pena senza alcun pagamento di cassatura fra tre giorni dal dì del inquisition fatta. Le quali inquisitioni nò si possino far da nessuno d'alcun danno dato se non di tre mesi in tre mesi. et à li Pastori, et à li Pecorari in modo alcuno per il Cap.o ò Vicario de detto Castello gli si possa dare il giuramento se nò à li Maggiori di diec' anni, à q.o nò ostante qualsi voglia altro capto.

DI NORRE ET MIETER IL BIAD D'ALTRI. R.a 32

Et statuimo et ordinamo che nessuno ardisca ne presuma di voghere et portar via alcuna sorte di biada, de metta Arra, ò Campo d'alcuno sotto pena di cinq.e libre de danari per ciascuno, et ciascuna volta, et quello che sarà stato ardire di mettere, et scarponire il paro. ò biade d'altri nelle mieze sia posito per ciascuna volta in soldi vera de danari et debba emendare il danno à quello che li sarà stato secondo che da lui sarà stimato.

70v

71v

DE VENDER IL VINO. R.ca 1

Et in oltre statuimo et ordinamo che se alc.° vorrà vender il vino a menuto habbia et haver debba il bocale mezo bocale et la foglietta sigillato et aggiustata con il sigillo del Communo sotto pena di dieci soldi per ciascuno che contrafarà et ciascuna volta. Aggiongendo che il Cap.° nel principio del suo officio debba vedere le mesure prese et quelle aggiustare et sigillare con il sigillo del Communo et ciascuno che vende il vino, debba darle mesure ben piene sotto pena di doi soldi per ciascuno che contrafarà, et ciascheduna volta, et il presente capto. si debba leggere per il Capitano, à ciascuno che vuol vendere il vino acciò di ciò non possa pretendere ignoranza.

DE MACELLARI R.ca 2

Et statuimo et ordinamo che nessun Macellaro ò vende carne à minuto nel detto Castello. ne alc.° altra persona ardisca ne presuma mettere ò far mettere nel detto Castello ò in casa di detto Macellaro, ò in altro alcuno sorte di carne morbosa, ò morticina, ò in modo alcuno infetta ò vender, ò far vender dette carne nel detto Castello. ne meno appresso la porta del detto Castello; ne nel suo distretto sotto pena di cinquanta soldi de denari, et ne la medesima pena

sia ponito, qllo che uende, ò farà uendere alcuna sorte di carne fem-
ne per maschio, ò il maschio per la femina et ciascuno che uen-
de nel detto Castello le carne à menuto nel suo Castello, ò suo di-
stretto tener debba la statera aggiustata et sigillata co
il sigillo del Commun de detto Castello dimodo che sia di giusto
peso et con detta statera à giusto peso debba pesar tutte le
carne, à tutti qlli che lauorranno comprare sotto pena de uenti
soldi per ciascuna uolta et à ogn'uno sia lecito de le gtte
cose accusare con il giuramento et volemo che le carne lupate
et spellate, et à qlle simile si gettino uendere à la porta
del detto Castello.

DE LI FORNARI. Rca 3

Et statuimo et ordinamo, che ciascuno che pighera à fitto il
forno del Communo sia tenuto et debba nel principio de la cò dotta
giurare à li santi Euangelij d'Iddio nelle mano del detto Capo
del detto Castello il detto suo officio, et exercitio cocendo il pane
bene diligentemente et legalmente et cò buona fede et senza fa-
ude fare et exercitare secondo la forma del presente capto. Il
qual fornaro sia tenuto et debba tenere et hauer detto for-
no ben acconcio et cocere bene il pane à tutti qlli che lo
ricchiesero et addimandaro, et à ogn'uno dar le sue ucce

et posse, come occorrerà à cuocere il pane, et pigliar per la mercede de la sua fatica da ogni gentiluomo cocendo il pane de uenti piccoli due pani, et se nel cuocere, ò in alcuna di esse conzaturà pagi in nome di pena dieci soldi di denari, et se il Pane d'alcuna persona, ò d'altra persona per colpa del Fornaro patisse qualche difetto ò nè fosse ben cotto sia punito in quaranta soldi de denari, et nel emendatione del danno, del che se ne sia al giuramento di quello. e Fanerà sostinuto il danno, al qual fornaro sia lecito per la detta sua arte andar di notte per il detto Castello doppo il terzo suono de la campana senza alcuna pena.

DE LI NECESSARII. Rub. 4.

Stabilimo et ordinamo, che nessuno del detto Castello ardisca, fare, fanere, ò tenere nel detto Castello. nè la sua casa proprio, ò condotta, ò nel muro del Commun di detto Castello. alcun necessario formello ò chiusura se nò chiusa et ben murata et coperto sin'à terra, di modo, che à li Vicini, et à gli che passano nò possa dar fastidio nè puzza negli in modo alcuno generare. et se alcun Fanera de tal, gli ò gli Chiudere et murare, si, et in tal modo, che à li Vicini et à gli che passano nè gl'appostati pesti nè fa

Nidio, fra il termine, havrà et assignatoli per il Cap.° di detto Castello et se alcuno nube per dette cose, ò alcuna di esse con cagioni sia condennato per ciascuno in lire libre de danari

DEL ASIDAR DI NOTTE. R.ca 5

Et statuimo et ordinamo che nessuno ardisca, ne presuma andar per il detto Castello dopò il Sesto suono de la campana senza fuoco ò lume, che si vede sotto pena di cinq.e soldi per ciascuno et ciascheduna volta, et co un lume ne possano andare solamente persone, et nò più, con p.o inteso che ogni uno possa stare et dimorare, et anco andar di notte per le case appresso la casa sua proprio liberamente et senza alcuna pena.

DI NÒ VENDER STABILE À FORASTIERI R.ca 6.

Et statuimo et ordinamo, che nessuna persona del detto Castello ò in esso et suo distretto habitante, possa ne debba vendere alienare ò permutare, ne in altro modo in qual si voglia modo alcuna possessione di esso, ò casa se nò à le persone del Commun di detto Castello et à esso soggiette, si et in tal modo che il Comprator, et il venditore di la detta possessione ò casa siano soggiette à la giurisdittione del detto Castello sotto pena per ciascuna azione, et ciascuna volta et possessione, ò ver casa di vendita

libre de danari da applicarsi al Commun di detto Castello
Volemo nondimeno con licenza ottenuta nel consegliu
al mezo di uenti del detto Castello et fatti le bandi mediante
come è costume, possa questo dale uendere à ogni uno
etiam nò soggietti senza pena et anco alienare come di S.ta et
fatta la uendittione à persone nò soggette come di S.ta per
rigore del presente statuto nò ualghi ne tenga i pso iure
sinò sarà seruata la forma sopra detta non ostante qual
si uoglia capto in contrario à questo.

DE SCÒ HAVER HORTO. 4 R.ca 7

Item statuimo et ordinamo che ciascuno del detto Castello ò suo
distretto, allibrato et accatastato nel Catasto del Communo del
detto Castello sia tenuto et debba fare et tener due parti che
di orto al manco sono pera di uenti soldi per ciascun anno
che uenga fora.

DE FAR BRUTTURE À LE FONTI R.ca 8.

Item statuimo et ordinamo che se niuna persona del detto Ca-
stello ò suo distretto ardisca ne presuma imbiancare
ne lauar panni, ne alcuna immondetta ò cosa brutta
fare à le fonti del detto Castello ne manco à presso dette
fonti per spatio di doi piedi sotto pena di dieci soldi

et ciascuno possa de le cose predette accusare, et si creda al giuramento del Accusatore, al quale gli se debba dar credenza et chi fare in recordare à le altre parte del comune ne la metà de la pena sia scritto.

DI MESVRARE, et PESARE R^ca 9.

Item statuimo et ordinamo che nessuna persona del dito Castello ò suo distretto ardisca ne presuma per vendere ò comprar le biade, legume, vino, oglio, et farina, et altri altra cosa soli et de esser vedute à le mesure, et al peso, ne vendere ne comprar per l'avvenire se nò cole mesure, et stare del Comune del dito Castello ò cole mesure, et pesi aggiustate et sigillate con quelle del Comune ò almeno approuate per li Cap.^i et Massari del dito Castello sotto pena dano al venditore quanto al Comprature per ciascuna volta de venti soldi de denari Volemo nondimeno che la mesura del grano del Comune, et del biado sia ferrata, et dano sia piana nel fondo quando ne la bocca et dano gito che si mesurerà sia à raso et nò altrimente nò ostante à q.^lo qualsiuoglia altro capto.

DE BVTTAR ACQVA PLA PESCERIA. R^ca 10

Item statuimo et ordinamo, che nessuna persona ardisca ne presuma, di giorno buttar acqua ò lavatura de la pes-

ò della porta nella strada del Comune che prima ò sabbatino, et diligentemente aguardino che passa per detta strada, acciò non offenda li capi, et le persone di detti che passano con detto bugliò di acqua, et si sarà di notte si tenga avanti che tutti dell'acqua, ò lavatura, doe nolce que le doe parte, cioè guarda guarda, et cò voce che s'intenda sotto pena di dieci soldi, et se ne sia al suo giuramento.

DEL GIVOCO

R.ca ii

Et statuimo et ordinamo che nessuno ardisca ne presuma giocare ad alcun giuoco di carte ò dadi nel detto Castello ò nel distretto di esso, ò appresso li suoi confini, ne meno ricevar detti giocatori, nella sua casa, casalino, ò ca grana ò postelthione propria ò condotta sotto pena di cento soldi da darsi per ciascuno, Giocatore et Ricettatore, et ciascuna dura volta, et ciascuno gli possa accusare cò il suo giuramento. et cò il detto di un testimonio, che dica sapere, se la denuncia sarà segreta se ne sia, et creda, et se dal denunciante nò sarà stato tenuto segreto, si creda al suo detto cò il giuramento. et sabbatino la guardia parte de lapeno che illag.o et off.la nò possa giocare ad alcun giuoco p.a da

Alexandro sotto pena di cento soldi per ciascuno et ciascuna volta da ritenersi del suo salario; Aggiongendo che ad ogni una sia lecito per tre giorni innanzi et tre dopò la Natività del Sig.re S.re Iesu Christo et ne la festa de santa Lucia del mese d'agosto con li giorni seguenti sia lecito ad ogni uno giocare liberamente, et senza pena alcuna.

D'USCIR PER LE MURA. R.ca 12

Et statuimo et ordinamo, che nessuna persona ardisca intrare, ò uscir del detto castello senò per la porta publica del detto Castello sotto pena di Venticinq, libre de denari per ciascuna persona et ciascuna volta, et ciascuno possa accusare et gli si creda con il giuramento ò uno testimonio che dica haver ciò visto: et habbia la quarta parte del bando, et sia tenuto segreto.

DEL PERIURIO R.ca 13

Et statuimo et ordinamo, che nessuna persona ardisca in giudicio commettere il periuro sotto pena se poi sarà provato per doi legitimi testimonij di diece libre de denari per ciascuna volta, et de la perdicione di quello: e sarà acquistato per occasione di tal giuramento: et se alcun deponendo, ufficiarà il falso, incorra ne la pena di uenti libre, et o

danno che facesse ad alcuno per prova del suo falso Jet.to
et à quello sia tenuto, et astretto à restituire, et refargli
tutti li danni salvo il giuramento de la Calunnia, et si sarà
ragionato nò sia tenuto à pena ale.a

D'AGGIVTAR IL CAP.o R.ca 14

Et statuimo et ordinamo, che il Cap.o et Off.le del Communo di
detto Castello, ogniuolta che gli occorrerà per esercitare il suo
officio, et li bisognerà possa chiamare in suo aggiuto, et
fauore gli huomini et persone del Commun di detto Castello, et
à ciascheduno di essi comandargli sotto pena di dieci libre
per ciascuna volta, et ciascheduno che contra farà da pagar
li al detto Communo, che ogn'uno lo debbia aggiutare, et fa
uorire et prestargli aggiuto et fauore, et se in fauorire la corte
li Sbattari del detto Castello saranno negligenti
siano poniti nella pena del doppio, et ciascuno di essi in
tal pena debba esser poniti. Aggiongendo, che li Sbattari
et il Cap.o Sabbino simil auorità, et possino commandare
à tutti gli huomini et persone del detto castello nelli casi
opportuni, et necessarij al loro cap.o nò ostante.

DI TIRAR SASSI, NE LI IETTI R.ca 15

Et statuimo et ordinamo, che nessuno ardisca et presuma tira

alcun sasso nelli detti, ò ne la porta de la casa d'alcuno sotto
pena di dieci soldi di denari per ciascuna pietra et ciascuna
volta; et se alcuno buttarà ò porrà ò farà porre ò buttare
letame ò immondizia à la porta de la casa d'alcuno per li
piedi al piede del Commune sia posto nela medesima pena
per ciascuna volta Et li Cap.o et Off.li del detto Castello
nò possino ne le cose predette procedere se nò à querela
del ingiuriato. Et ciascuno possa allurare, il letame
ò immondizia apresso il muro de la sua casa propria, ò
dotta strada alcuna pura, pur che di cio li vicini nò ne ricevi
no impedimento, ne altri possino ricevere oltra il tempo con
soli per forma del presente Statuto. sotto la pena in esso con
tenuta.

DE NON SONAR LA CAMPANA R.ca 16

Et statuimo et ordinamo, che nessuno archisa ne presuma
sonar la campana se non per le cose necessarie cio per il culto di
vino degli officij et de le messe, per li nimici, per la tempesta, per
il buono stato del Commune. sotto pena di cinque soldi per
ciascuno, et ciascuna volta

DE LA VESDEBLA R.ca 17

Et statuimo et ordinamo. che nessuno archisa ne presuma

uendebiare, ò far uendeba, ne coglier, ne far corre uuag
fare il mosto ne de Vigna ne di pergole, innanzi à la festa
di S.to Matteo, che è il dì ventuno del mese di Set.re sua
licenza del cap.o et de li Mastri del detto Castello, che in gl
tempo saranno sotto pena di quaranta per ciascuno et cias-
cuna uolta, et Casciano potta de le cose predette accu-
sare, et l'accusatore fatto il giuramento sia tenuto
per pienamente fatta, et prouata

DE VESDER LI PEGNI R.ta 18

Statuimo et ordinamo, che quando nel communo saranno pe-
gni, et che piacia ali Mastri et à lo sindico da douer
esser uenduti, il Cap.o per uincolo di giuramento sia tenuto,
et debba far publicamente bandire per il detto Castello, che
qualunq; ha alcun pegno, ò pegni nel cammuno, uenga ca
tegiorni à ricorli, altrimente si uenderanno per il Cammuno
et faccia fare due bandimenti, in diuersi dì et hore, et se nel
terzo, et ultimo bandimento, et termine non sarà riclo, in
modo alcuno dopò passato il detto termine non possa
più ricoghiere, et indi dinanzi à le scale de' Palla
zo si debbano publicamente bandire et uendere et
si dica, che qualunq; uol comprar detti pegni, ò al-

cuno di essi, venga, à offerire, che à quello che più offerisce si darà, et così si faccino tre bandimenti in diversi dì, et Ore, et nel ultimo bandimento à chi più offerisce si dieno et sia bellisimo. Volemo Anco, che tutti quelli che compraranno due pegni siano tenuti, et debbano per il medesimo prezzo restituirgli al Padrone di detti pegni, si fra cinq giorni compratori quello de la venditione si li compraranno li quali di pagati, nè sia ne possa dato à restituirgli

DE LE SERRA DE OCCUPATI. R.ta 19

Ordinamo et ordinamo, che se alcuno occupa, o pigliera alcuna mia dell'Onnaro, debba detta mia così occupata, et presa pigliata restituirla et ridurla nel pristino stato, fra otto giorni dal dì che sarà stato fatto il bando, quello compratori, li quali passati, siano che non fatti inchiesti libre de danari sia condennato, et nondimeno siano tenuto, a lasar detta mia, et di porla nel pristino stato; et il Capitano sia tenuto andar à la cura per le cose predette et diligentemente cercare, et inquirendi punire, et condennare, et defatto, toglier la pena sotto pena di chiechi libre de danari da ritenersi nel suo salario, si le predette cose non mandiero ad esecutione.

DE SALIR NELLI TETTI. R.ca 20

Statuimo et ordinamo che se alcuna persona anderà ò salirà S.ra alcun Tetto contra la volontà del Padrone di detto Tetto paghi per ciascuna volta al Commun di detto Castello soldi uenti de danari

D'ANDAR AL MORTO R.ca 21

Statuimo et ordinamo, auenga che sia cosa santa, et più seppellire li Morti; ch'un per fuoco da quattordici anni in sù sia tenuto et debba à ogni corso di qual si voglia morto ò morta similmente da quattordici anni in sù, sia la pena per ciascuno et ciascuna volta di cinq soldi

DI TENER PORCI DENTRO AL CASTELLO. R.ca 22

Statuimo et ordinamo, che nessuna bestia porcina possa ne debba stare, ne per alcuno ritenere dentro il Castello S.to ne per le strade et ogni volta che alcuna di dette bestie sarà trouata andar à stato per il detto Castello, il padrone di essa paghi in nome di pena per ciascuna bestia, et ciascuna uolta soldi cinq de danari, et se il Cap.o sarà negligente nelle cose predette, incorra nella pena di diece libre per ciascuna uolta che contra farà, et nò possirà li Padroni de dette bestie che uanno per il Castello.

D'INGOMBRARLI FORMELLI Rca. 23

Statuimo et ordinamo, che nessuno ardisca fare alcun ingombramento, negittar paglia, letame, ne fassaccio, ne li lardini, ò macelli, ò formelli esistenti con le case de li commisini, che diano impedimento al corso di essi, ò che apportino dànno à li commisini, et se alcuno contra farà debba fra tre giorni dello ingombramento, à petitione del commisino querelante levare et in tutto rimoverlo sotto pena di quella solidi de danari per ciascuna volta à questo capitolo nò ostante qualsiasi altro.

DI RISCOTERE LE CONDENATIONI Rca. 24

Statuimo et ordinamo che il Capo. de detto Castello sia tenuto et debba riscotere tutte le singole condennationi de li Malefitij, et tutte le altre pene extraordinarie, et danni dati, nel suo tempo dati, fatti, et commessi, quando che siano da esser riscosse, et quelle far venire nelle mani del Camerlengo del Commune, che per il tempo sarà, sotto pena se nelle sue spese sarà negligente di pagar tutto quello che nò sarà riscosso al tempo del suo sindicato; le quali si debbano computare nel suo salario, et li sindicatori del Capo. Ter. siano tenuti et debbano sotto pena di diece libre de danari per ciascuno et nel tempo del suo sindicato diligen

mente, et accuratamente per le prefate pene nò riscosse ne li libri del prefato Cap.o cercare, et aguardare, et le prefate pene non riscosse scomputarle nel suo salario come dis.ta et si esce desse il salario prefato, debbano condennare il detto Capitano per ogni quantità nò riscossa sotto pena de uncia soldi come dis.ta à questo nò obstante qualsiuoglia altro capto.

DE SCOSSE MVSARLI LAVORECCI. R.ta 26

Item statuimo et ordinamo che nessuno possa derse alcune, ò pelli di derra, da se, ò da altri in suo nome date à lanorec-cio, et accettino ò in qualsiuoglia modo riceuere, ò farle ri-torre, ne quelle in tutto ò in parte inqualsiuoglia modo per-mutare, et ad altri locare, se nò per tutto il mese di Agosto et da quello in su, che il fitto conuenuto sarà pagato, et da gto in poi le dette derre, et pelli di derre s'intendano esser riferma-te al lanoratore, ò conduttore q.to ò fittuario di esse, et così per reformate, tacitamente et espressamente per uigore del presente statuto decriziamo.

DE RECVSAR IL PEGNO AL BALLIO R.ta 27

Item statuimo et ordinamo che il Cap.o et off.le del detto Castello possano, et debbano, per qualsiuoglia causa spettante, et per-tinente al lor officio, purche sia legitima et massime conoca

gl'Innobedienti, et ogni persona del detto Castello, et in esso, et suo distretto habitante pegnorare nelle cose, et beni mobili et à quelli voglierli, il pegno, et farglilo porre per il Balio publico del detto Castello. et se alcuno sprezzera, et nò vorrà dare il Pegno al prefato capitano, et Al officiale insieme con il Balio paghi de fatto al Commun prefato cinque lire di danari senza alcuna diminutione.

DE LA RAGIONE CHE VIENE AL CAP.° DEL, D. D. R.ta 28

Et statuimo et ordinamo, che de le pene de danari dati, la metà sia et esser debba del Commun di detto Castello. la qual ette equalmente debba pervenire à le mani del Cap.° de detto Castello. sotto le pene di S.a declarate, et l'altra metà sia del Cap.° et off.le di detto Castello. Volemo nò dimeno, che tutte, et singole grazie et remissione da farsi de le dette pene si debbano far del Communo, cioè tanto de la rata del Cap.° et off.le quanto del Communo. et si per li Statari per gli dempo essi beni in preiuditio de la Camera del Commun di detto Castello. altrimente, nò in altro modo si faranno tal grazie, che per egual portione come di S.a è detto. Declaramo detti Statari, et Cia scaro di essi esser condennati, et puniti in cento soldi

De non far fenestre nel muro di Comun. R.ca 29

Et statuimo, et ordinamo, che nessuna persona possa ne debba fare ne fare, nel Muro del Comun di detto Castello alcuna porta, ò fenestra, ò forame fermati, ò ferrata sotto pena di uinti libre de denari, per ciascuno che contra farà, et dal casa fatta ogniuno sotto la detta pena sia tenuto riserrarla fra il termini statuiteli, et assignatili per li Cap.o ò Mastri del detto Castello. et Ciascuno possa accusare de le cose predette, et habbia la quarta parte de la pena, et il suo nome sia tenuto sotto silentio.

Di far nuuoue auanti la Chiesa. R.ca 30

Et statuimo, et ordinamo, che nessuno anchora mentre si dicono le messe, et altri diuini officij, nele chiese di detto Castello, preua et appresso la porta di dette chiese stare, et permanere oltre che pertire, et alcun rumore fare, ò ragionamento sotto pena di uenti soldi de denari, ne la qual pena incorra similmente, qualsiuoglia che giocherà a la palla, et à la mirra et ad altri giochi prohibiti fra li confini de le dette chiese quali siano.

Et li Cap.i possa de le cose predette cercare, et trouarli colpabili punirli nele dette pene senza diminutione alcuna à questo nò ostante, qualsiuoglia cagio.

DEL ELEMOSINARIO MORTO AL PIEBANO. Rca 31

Et statuimo et ordinamo che per li sopraviventi di qualsi
voglia morto da quattordici anni in sù, si debba dare, et
pagare al plebano del comune di detto Castello in ele
mosina.

DE BUTTAR BRETTURA NELI POZZI. Rca 32

Et statuimo et ordinamo, che se alcuno butterà alcuna immo
dicia, ò brettura nele cisterne, ò pozzi esistenti nel detto Ca
stello per ciascuna volta sia ponito in cento soldi de denari
nela qual pena parimente incorrà, quello che haverà ardire canar
l'acqua di detti cisterne ò pozzi ò alcun vaso brocca, ò caldaro
bruto, et sporco.

D'APPLICAR LE PENE AL COMUNO. Rca 33

Et statuimo et ordinamo, che tutte, et singole pene per qualsi
voglia causa, in qualsivoglia capitolo, et Stobrica impo
sta, et da imporsi nel presente volume de gli statuti siano
et s'intendano applicate al Comune de detto Castello. et per
applicate al detto comune per quattro cap.no et officiale del
detto Castello. per l'avvenire si debbia intendere non ostante qual
si voglia capto. l'incontrario à questo.

81 r

81v

22 r

82v

83r

842

84v

85r

85v

86r

86v

87 r

87v

88r

88v

897

89v.

92.
90r

۹۵۷